



TESTO PROVVISORIO

Statistiche e riscontri della ricezione del MIDI

Prof. Massimo del Pozzo, Pontificia Università della Santa Croce

SOMMARIO: 1. Il senso e i limiti dell'analisi statistica. - 2. Un'impressione generale e "quantitativa" dell'amministrazione della giustizia matrimoniale. - 3. L'andamento delle diverse forme processuali. - 3.1. Il processo ordinario. - 3.1.1. La durata dei processi. - 3.1.2. L'orientamento delle decisioni. - 3.1.3. La drastica riduzione degli appelli. - 3.2. Il 'processus brevior'. - 3.2.1. Un'adozione ragionevolmente contenuta. - 3.2.2. La disarmonia procedimentale. - 3.2.3. La soluzione del giudizio episcopale. - 3.3. Il processo documentale. - 3.3.1. Un riequilibrio opportuno. - 3.3.2. Le persistenti anomalie. - 4. L'incremento qualitativo della giustizia matrimoniale. - 5. Conclusioni interlocutorie e prospettive di sviluppo.

1. Il senso e i limiti dell'analisi statistica

L'aforisma che presiede l'accertamento giudiziario (e non solo): *facta eloquentiora sunt verbis*, guida anche lo *spirito della presente indagine*. I numeri e i dati sono spesso più eloquenti e indicativi di tante considerazioni e supposizioni¹. Un *approccio* concettualmente e operativamente *realista* induce infatti a confrontarsi con la *realtà della ricezione e applicazione del MIDI*². Al di là delle disquisizioni sul *suffraganeus antiquior*, non è un mistero ad esempio che l'appello nel *processus brevior* non costituisca un ente di ragione, ma quasi³. In generale però preoccupa di più la drastica riduzione dell'impegno dei tribunali di seconda istanza (nel 2020 le impugnazioni sono scese sotto le 1.500 annue). Dopo sette anni dall'entrata in vigore della riforma può essere utile esplorare, ancorché in maniera sommaria e approssimativa, alcuni degli effetti più evidenti e macroscopici dell'intervento normativo. I dati universalmente disponibili, com'è noto, si fermano a due anni fa (anno 2020)⁴. Un quinquennio comunque è un periodo abbastanza significativo e rappresentativo per procedere a una prima verifica e avanzare alcune ipotesi interpretative e propositive. Lo scopo del presente contributo,

¹ Cfr. anche I. RAGNI, *Etiam scientia statistica "magistra vitae"*, «Quaderni dello Studio Rotale», 3 (1993), pp. 11-23; ID., *La scienza statistica in appoggio all'attività giudiziaria canonica e all'azione pastorale della Chiesa*, «Quaderni dello Studio Rotale», 6 (1996), pp. 83-105.

² «En conclusión, la interpretación del Derecho debe hacerse con realismo, senso de la historicidad y criterio teleológico», J. HERVADA - P. LOMBARDIA, *Prolegomenos I*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Eunsa. Pamplona 2002, I, p. 91. Per il concetto di ricezione cfr. in generale JAV. OTADUY, *Discernir la recepción. Las acepciones del concepto y su relieve en el derecho*, in ID., *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de derecho canónico*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2002, pp. 349-398.

³ Gli appelli delle sentenze episcopali finora registrati in tutto il mondo sono 31, l'anomala concentrazione in Paesi con un carico giudiziario abbastanza marginale (in Bolivia [14 nel 2019] e in Indonesia [7 nel 2017]), tra l'altro, ingenera qualche perplessità.

⁴ I dati statistici cui ci si riferisce sono desunti principalmente da: SEGRETERIA DI STATO, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, LEV, Città del Vaticano, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 [= *Annuarium Statisticum*, con l'anno di riferimento (quello di pubblicazione è successivo di due anni)]. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono pertanto a due anni addietro.



TESTO PROVVISORIO

al di là delle polemiche e delle contestazioni talora ingenerose⁵, è quello di ricostruire le principali virtualità e criticità dell'attuazione del MIDI.

Questo intervento, conformemente all'interesse e sensibilità per l'apporto statistico, si colloca intenzionalmente in linea di continuità con un paio di contributi⁶. Il primo risale ad un quindicennio addietro. L'altro (circoscritto al *processus brevior*) è stato pubblicato circa un anno fa. L'estensione e approfondimento della ricerca all'intero orizzonte del MIDI ci è sembrato estremamente opportuno e stimolante: la moderata soddisfazione per l'implementazione della forma brevior è temperata dai riscontri complessivi. La prospettiva diacronica (il lasso di tre lustri) è forse ancor più istruttivo e significativo. I problemi allora delineati (l'anomala distribuzione geografica delle cause, la notevole disparità della durata dei processi e la deformazione buonista e pastoralista nello svolgimento e nell'orientamento dei giudizi di nullità) in buona parte continuano ad essere attuali, anche se hanno conosciuto qualche correttivo o aggiustamento. A maggior ragione i motivi di preoccupazione recentemente esposti a proposito del *processus brevior* (l'adozione territorialmente sbilanciata dell'istituto, la renitenza di alcuni episcopati e l'ipertrofia sudamericana e africana) costituiscono persistente ragione di allarme e di vigilanza⁷. Le tendenze in atto tuttavia confermano anche un certo incremento e sviluppo del sistema. Il MIDI ha operato una svolta e un rilancio, quantomeno a livello di mentalità, è utile che la promozione della giustizia matrimoniale si completi a livello di personale, di strutture e di competenze. Gli elementi statistici testimoniano insomma una certa vivacità e dinamicità dell'apparato giudiziario.

Per onestà e correttezza conviene precisare subito i *limiti e le restrizioni connessi all'analisi statistica presentata*. In primo luogo, i dati a disposizione sono limitati *geograficamente e temporalmente*. I riscontri dell'Annuario statistico, com'è noto, sono globali per nazione e pubblicati con un ritardo fisiologico di due anni. In riferimento ad una riforma così vicina nel tempo lo scarto cronologico è molto influente soprattutto per valutare i *trends* o l'orientamento della giurisdizione. La costante crescita del numero di *processus breviores* nei primi anni si è arrestata nel 2019 e pare ripresa nel 2020, sarebbe però molto interessante aggiornare l'esame alla situazione attuale, anche per misurare alcune affermazioni o giudizi. Un discorso simile riguarda gli appelli. Nell'operato dei

⁵ Cfr. ad es. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima, seconda e terza)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 9 (2016), 7 marzo 2016, pp. 1-78; n. 10 (2016), 14 marzo 2016, pp. 1-76; n. 11 (2016), 21 marzo 2016, pp. 1-82; EAD., *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima, seconda e terza)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 5 (2018), pp. 1-103; n. 6 (2018), pp. 1-29; W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, «The Jurist», 75 (2015), pp. 429-466; *La réforme des procédures de nullités de mariage. Une étude critique*, dir. C. Dounot, F. Dussaubat, Artège, Perpignan 2016.

⁶ Cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2020, pp. 301-305; ID., *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior': motivi di soddisfazione e di qualche preoccupazione*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>)», n. 14 (2021), pp. 89-129; ID., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Edusc, Roma 2021, pp. 58-66.

⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 109-118.



TESTO PROVVISORIO

tribunali la diversificazione locale è piuttosto accentuata. L'accorpamento per Conferenze episcopali rischia allora di sminuire le disparità e le particolarità infranzionali e, in parte, di mascherare le anomalie o le divergenze (talora profonde tra i singoli tribunali). In questo contesto non abbiamo certo la pretesa di sostituirci o sovrapporci al capillare operato della Segnatura, in base all'applicazione registrata vogliamo solo suggerire agli operatori alcune indicazioni di percorso o sottolineare possibili disfunzioni. Le considerazioni complessive possono facilmente sottovalutare o falsare la disparità territoriale e risultare troppo generiche e approssimative⁸. Qualche studio o pubblicazione hanno già proceduto a un esame locale più puntuale e dettagliato, si tratta sempre però di ricerche abbastanza circoscritte e parziali⁹. Sarebbe utile inoltre disporre anche dei dati dell'attività della Rota Romana che fuoriesce dalla comunicazione statistica annuale¹⁰. Alle carenze analitiche si devono aggiungere anche i rischi metodologici ed epistemologici. Le percentuali si prestano facilmente ad un uso strumentale o capzioso per avallare o dimostrare tesi preconcepite¹¹. L'apparente obiettività dei numeri può nascondere un approccio fazioso o un'impostazione soggettivamente troppo definita¹². Se nei giudizi di valore è impossibile garantire un criterio asettico e imparziale,

⁸ Tra i dati forniti dalla Segnatura Apostolica e quelli riportati nel *Rationatium statisticum Ecclesiae* della Segreteria di Stato è rinvenibile un lieve scarto (la Segnatura considera solo le relazioni annuali dei tribunali).

⁹ Cfr. ad es. P. BIANCHI, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 799-826; R.A. FERREIRA, *Processos breves no Tribunal Patriarcal de Lisboa*, «Forum Canonicum», 11 (2016), pp. 125-126; D.F. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo" (cân. 1683). Interpretação doutrinal e análise da jurisprudência portuguesa*, Pontificia Università della Santa Croce, in corso di pubblicazione; C. GUZMÁN PÉREZ, *Instrucción y decisión de la causa en el proceso abreviado ante el obispo. Práctica de los tribunales eclesiásticos españoles*, «Estudios Eclesiásticos», 92 (2017), pp. 603-641; T.J. PAPROCKI, *Implementation of Mitis Iudex Dominus Iesus in the Diocese of Springfield in Illinois*, «The Jurist», 75 (2015), pp. 593-605; in riferimento alla realtà italiana molte esperienze sono riportate in uno stesso volume: M. BUCCIERO, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo*; P. LARROCCA, *Recezione e applicazione del Mitis Iudex nella Regione Ecclesiastica Pugliese*; A. DE GRANDIS, *Applicazione della riforma del processo matrimoniale canonico nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese-Molisano*; V. MURGANNO, *L'attuazione del Motu Proprio nell'esperienza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo*; L. SANSALONE, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex nel Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma*; E. SIGNORILE, *Recezione e applicazione del Motu Proprio Mitis Iudex nella Regione Ecclesiastica Piemontese*; V. VARONE, *L'attuazione del Motu Proprio nell'esperienza del Tribunale Ecclesiastico Calabro*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso - C. Fusco, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 195-233; L.P. TKACZYK, *El proceso más breve ante el obispo en la nueva normativa del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Su especialidad y pautas de desarrollo*, Eunsa, Pamplona 2019, pp. 239-247 (le statistiche si riferiscono a Polonia, Francia, Portogallo, Italia, Stati Uniti, Spagna nel 2016); R. WILLOT, *Premiers procès plus brefs dans les diocèses de l'Officialité de Lille*, «Revue de Droit Canonique», 67 (2017), pp. 219-227; J. YODA, *Le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, une solution pour les tribunaux ecclésiastiques en Afrique? L'expérience du Burkina Faso*, «Revue de Droit Canonique», 67 (2017), pp. 247-267.

¹⁰ L'attività del Tribunale Apostolico è influente per l'appello e in generale le impugnazioni. I volumi *L'attività della Santa Sede (pubblicazione non ufficiale)*, LEV, Città del Vaticano si fermano al 2013.

¹¹ Al di là dell'ormai classico D. HUFF, *Mentire con le statistiche*, Monti & Ambrosini, Pescara, 2007, cfr. G.E. BOX, *Some problems of statistics and everyday life*, «Journal of the American Statistical Association», 74 (1979), pp. 1-4; B. DUFFY, *I rischi della percezione: perché ci sbagliamo su quasi tutto*, trad. F. Pè. Einaudi, Torino 2019; I. HACKING, *The Emergence of Probability. A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference*, Cambridge University Press, Cambridge 1975.

¹² L'estrapolazione dei dati si traduce frequentemente in una indiretta manipolazione, cfr. anche D. SPIEGELHALTER, *Trust in numbers [The address of the President delivered to The Royal Statistical Society on Wednesday, June 28th, 2017]*, «Journal of the Royal Statistical Society», October 2017, pp. 949-965.



TESTO PROVVISORIO

cercheremo almeno di essere fedeli ai riscontri e rispettare la logica dei dati. La concezione istituzionale, richiamata ultimamente dal Pontefice¹³, indica d'altronde l'univoco indirizzo dell'attività giurisdizionale. La valutazione globale e complessiva dell'operato dei tribunali ecclesiastici non può essere disgiunta da quest'orizzonte veritativo. Il rilievo di imperfezioni o carenze sistemiche, è ispirato sempre al contributo costruttivo e propositivo alla retta amministrazione della giustizia. La scienza statistica infine considera *suapte natura* l'elemento quantitativo (il numero e la ricorrenza del fenomeno), la giustizia invece, quale scienza o arte prudenziale, non può che riguardare il caso particolare e la singola fattispecie¹⁴. Trarre conclusioni o giudizi di valore solo a partire dagli indici percentuali sarebbe pertanto improprio e ingiusto. Le tabelle forniscono indirizzi o orientamenti di cui tener conto e su cui riflettere, richiedono ad ogni modo un'adeguata selezione e una puntuale verifica¹⁵. Lo stato della giustizia matrimoniale ecclesiastica non può dunque essere rapportato a un'analisi numerica o a uno sterile sociologismo giudiziario. Il rispetto per il bene del matrimonio e per le situazioni di profonda sofferenza e disagio coinvolte induce ad evitare approssimazioni e semplificazioni indebite.

Il titolo dell'intervento evidenzia che oggetto del presente esame non sono solo i resoconti disponibili ma anche i rilievi pratici e dottrinali emersi ("riscontri"). L'esperienza e le considerazioni degli agenti permettono infatti di valutare in maniera più viva e diretta gli effetti della riforma. In questa linea il dialogo e il confronto anche informale di questi giorni è un'occasione preziosa e illuminante per assumere informazioni e chiarimenti, per così dire, a tutto campo circa lo stato di attuazione del MIDI¹⁶. La ricezione è un fenomeno molto ampio e complesso che non indica solo l'impatto del provvedimento legislativo nel sistema giudiziario, si estende anche all'influenza dell'intervento nel sentire e nel costume della comunità¹⁷. In merito le suggestioni e attese, almeno iniziali, senza per questo sminuire la novità e la portata della novella, hanno probabilmente superato l'effettività e l'impronta del disposto¹⁸. A distanza di qualche anno pare che anche il clamore e la "passione" mediatici e divulgativi che hanno circondato il varo della nuova normativa si siano sopiti o attenuati, lasciando spazio ad una maggior serenità e distacco nella produzione scientifica. Al di là delle persistenti difficoltà e incertezze applicative, la perizia e competenza dei ministri del tribunale ha in larga parte colmato perplessità o riserve operative e interpretative. In generale le innovazioni

¹³ Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

¹⁴ Cfr. anche E. BAURA, *Interpretación de la ley y equidad canónica en el arte jurídico*, in *Ius et iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés*, ed. M. Blanco, Comares, Granada 2010, pp. 87-101; C.J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto tra diritto e giustizia: valore e attualità della tradizione classica e cristiana*, «Persona y Derecho», 40 (1999), pp. 337-359.

¹⁵ È appena il caso di ricordare che indici piuttosto bassi, come in non pochi casi si riscontrerà nella successiva esposizione, non permettono un'elaborazione statistica affidabile.

¹⁶ In questo contesto si considererà prevalentemente il MIDI con minimi accenni alla situazione orientale (cfr. FRANCESCO, m. p. *Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015).

¹⁷ Cfr. JAV. OTADUY, *Recepción de ley por la comunidad*, DGDC, VI, pp. 735-739

¹⁸ Cfr. ad es. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale (parte seconda e terza)*, pp. 1-76.



TESTO PROVVISORIO

organizzative e procedurali hanno ricevuto una risposta abbastanza solerte e chiara¹⁹. Come considereremo, i problemi di fondo legati al senso e all'orientamento delle decisioni e alla consistenza, formazione e preparazione degli addetti conservano la loro criticità e mancata risoluzione (non era supponibile d'altronde che potessero essere superati "magicamente" e in tempi rapidi). La sensibilizzazione gerarchica ed episcopale è comunque un dato di fatto abbastanza evidente e proficuo. Preoccupa piuttosto la divaricazione e divergenza ermeneutica e procedimentale sottesa all'implementazione della riforma nei diversi tribunali e contesti (in questo senso lo stato di applicazione del *processus brevior* risulta abbastanza emblematico²⁰).

2. Un'impressione generale e "quantitativa" dell'amministrazione della giustizia matrimoniale

Quindici anni fa lamentavamo tre grandi anomalie nell'andamento della giustizia matrimoniale: 1) una distribuzione geografica del carico giudiziario anomala e sbilanciata; 2) un'evidente sperequazione nella durata dei processi che portava ad un'amministrazione giudiziaria a due o tre velocità (accelerata, rallentata e ritardata); 3) un orientamento e una motivazione della dichiarazione di nullità troppo "scontati" e standardizzati²¹. Gli indici statistici, al di là della constatazione inesorabile dei limiti già denunciati²², evidenziavano pure un timido miglioramento della situazione generale e qualche indicazione incoraggiante. La riforma ha forse accentuato la prospettiva di correzione o rettificazione delle disfunzioni segnalate, ma aggiunto anche nuove fronti di allarme o preoccupazione. Il progressivo riequilibrio della consistenza delle cause ha compiuto qualche ulteriore passo avanti (una rassicurante proporzione e armonia nell'introduzione dei giudizi comunque paiono ancora lontane all'orizzonte²³). L'anomalia statunitense e anglosassone è sicuramente meno vistosa ed eclatante²⁴. La effettiva mondializzazione della Chiesa si sta, lentamente e a fatica, manifestando anche nel settore della giustizia. Per quanto concerne il secondo profilo (l'eccessiva durata dei processi) la celerità è stato uno dei cardini espressamente delineati e perseguiti

¹⁹ In Italia, per quanto la situazione dei pregressi tribunali regionali avesse dato luogo a contrasti e incertezze (cfr. M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica [www.statoechiese.it]», n. 10 [2016], pp. 1-76), l'azione dell'episcopato è stata abbastanza diversificata e ha motivato un intervento pontificio di vigilanza e supporto (FRANCESCO, m. p. con la quale istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia, 17 novembre 2021).

²⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 89-129.

²¹ Cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2009, pp. 451-479.

²² Ancorché abbastanza risalente, è molto indicativo il quadro tracciato da Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni attuali concernenti lo stato e l'attività dei tribunali, con particolare riguardo alla situazione negli USA*, «Monitor Ecclesiasticus», 114 (1989), pp. 347-371, ripreso pure da J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma 2015, pp. 58-63. Molti dati statistici erano riportati anche da: M. CALVO TOJO, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1999, pp. 121-169.

²³ La consistenza delle strutture giudiziarie e, in generale, la cultura e sensibilità canonistica, purtroppo è molto precaria e lacunosa in tante parti del mondo. Alla notoria carenza di persone preparate si aggiunge anche il deficit di attenzione e specifica formazione.

²⁴ Il prof. Llobell già rilevava che un solo Paese (gli USA) con meno del 10% dei cattolici del mondo assorbiva oltre il 70% delle cause di tutto il mondo, questa evidente sperequazione negli ultimi anni si sta attenuando ma non si può considerare superata.



TESTO PROVVISORIO

della riforma²⁵. Ai *meccanismi procedurali* (legati alla modifica della fase introduttoria, all'introduzione del *processus brevior*, all'abolizione della necessità della doppia conforme, alla preclusione dell'appello meramente dilatorio, ecc.) si aggiunge un *deciso cambio di mentalità*. La rapidità ha ricevuto quindi un *impulso motivazionale notevole*. Per quanto concerne la considerevole preponderanza delle pronunzie *pro nullitate* e del capo dedotto (can. 1095, n. 2), meno chiara e significativa è la salvaguardia del *favor matrimonii* e il rigore dei criteri d'accertamento giudiziario. Non si registrano cambiamenti di indirizzo, si evince anzi un ulteriore incremento della propensione alla dichiarazione di nullità²⁶. La *ratio* della pronuncia pare però aver conosciuto almeno un certo ampliamento.

I principali motivi di perplessità allora considerati conservano dunque buona parte della loro attualità, un aggiornamento dei dati tuttavia aiuta a circostanziare e puntualizzare meglio le questioni evidenziate. Un esame complessivo del primo lustro di applicazione del MIDI permette altresì di valutare l'incidenza dei cambiamenti normativi per quanto riguarda ad es. la celerità e lo snellimento dei processi, l'impiego della forma brevior o la modifica dell'assetto strutturale e pastorale. Occorre precisare subito che un approccio quantitativo, legato ai numeri delle cause, non consente di dare adeguata risposta agli interrogativi posti, all'intrinseca limitatezza metodologica si aggiunge anche la scarsità degli elementi a disposizione. Solo una un'elaborazione completa e articolata del Dicastero preposto potrebbe giungere a una ricostruzione appropriata. Riteniamo però che valga la pena tentare di descrivere, anche indirettamente e con un po' di approssimazione, alcuni riscontri della riforma processuale in vista di una riflessione assiologica. La rapidità ha ricevuto sicuramente un'attesa e conclamata conferma in virtù della drastica riduzione delle impugnazioni, una certa velocizzazione però si può desumere anche dai flussi delle cause in prima istanza. Il *processus brevior* ha conosciuto

²⁵ Cfr. ad es., tra i molti spunti anteriori alla riforma, F. DANEELS, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 14 (2001), pp. 85-87; A. DE ANGELIS, *Propuestas para una más rápida resolución de las causas matrimoniales (con particular referencia a las cuestiones incidentales, al proceso breve y a la ausencia de la parte)*, in *Procesos matrimoniales canónicos*, Asociación Española de Canonistas (ed.), Dykinson, Madrid 2013, pp. 115-139; J. LLOBELL, *¿Es posible un proceso canónico de nulidad matrimonial más breve y más seguro al mismo tiempo? Presentación a Pedro A. MORENO, La conformidad de las sentencias*, Edicep, Valencia, 2012, pp. 11-18; C. PEÑA GARCÍA, *Derecho a una justicia eclesial rápida: sugerencias "de iure condendo" para agilizar los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, «Revista Española de Derecho Canónico» 67 (2010), pp. 741-771; L. SABBARESE, *Semplicità e celerità*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte Prima: I principi, a cura di P.A. Bonnet - C. Gullo, LEV, Città del Vaticano 2007, pp. 261-284; A. STANKIEWICZ, *La celerità nelle cause di nullità matrimoniale: aspetti operativi*, in *"Ius et matrimonium". Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2015, pp. 217-235; A. WEIB, *Schnell und gut! Eine Replik auf Adam Zirkel, «Quam primum – salva iustitia». Müssen kirchliche Eheprozesse Jahre dauern?*, «De processibus matrimonialibus», 11 (2004), pp. 125-139.

²⁶ «Stando ai dati statistici di tanti tribunali della Chiesa, non sembra che si possa accusare di drammatizzazione chi pensi che il grido di dolore di Giovanni Paolo II nel suo secondo discorso alla Rota si sia dimostrato profetico: "ogni rilassamento (cioè concedere la nullità solo con la mera probabilità) ha in sé una dinamica impellente: cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur"», J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, «Il Diritto ecclesiastico», 109 (1998), p. 789. Non è possibile fornire un giudizio di valore sui riscontri giudiziari; il disorientamento e la confusione morale attuale giustificano quantomeno una riserva circa la frequenza dell'accertamento della nullità matrimoniale. L'orientamento molto benevolo alimenta il timore di un atteggiamento ecclesiale pastoralista e arrendevole nella "gestione" delle crisi o dei fallimenti coniugali.



TESTO PROVVISORIO

finora un'applicazione abbastanza giudiziosa e ragionevole. Nonostante l'indubbio valore dimostrativo e pratico, ha una rilevanza tutto sommato contenuta nell'amministrazione della giustizia matrimoniale (la nuova modalità si attesta attorno al 3,5% dei giudizi di nullità su scala mondiale)²⁷. La soppressione dell'obbligo della doppia conforme ha avuto quindi un'influenza nettamente prevalente rispetto al diretto coinvolgimento del Vescovo sull'andamento della giurisdizione ecclesiastica. L'impianto organizzativo ha subito una profonda modificazione per il cambiamento di prospettiva intervenuto con la creazione di nuovi tribunali e lo scorporo di precedenti tribunali interdiocesani²⁸. Anche in questo caso i rilievi statistici possono fornire indicazioni molto limitate e parziali. Il processo di trasformazione del sistema giudiziario peraltro è ancora in itinere e richiederà presumibilmente tempi abbastanza lunghi per la scarsità di risorse materiali e umane disponibili²⁹.

C'è subito da precisare che la paventata esplosione del contenzioso matrimoniale a seguito della riforma non c'è stata³⁰. Il numero delle cause ha ricevuto un lieve incremento, almeno inizialmente, ma non si discosta troppo dai valori precedenti. La promozione della sollecitudine e della vicinanza che erano nelle aspirazioni pontificie non possono misurarsi certo in termini statistici. A parte il fatto che l'analisi giudiziaria è solo una piccola parte della pastorale familiare (non ne esprime l'aspetto patologico), a livello di mentalità e di costume la prossimità istituzionale globalmente intesa ha prodotto un significativo sussulto e un avvicinamento da parte delle famiglie ferite. In merito al numero dei processi bisogna puntualizzare che, all'accentuazione dell'"emergenza pastoralista" (l'orientamento conciliante e arrendevole degli organi giudiziari nell'accertamento della nullità³¹), si è aggiunta l'ancor più allarmante "crisi della nuzialità". La propensione al matrimonio è

²⁷ Osservava l'allora Promotore di Giustizia del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica: «è inutile che mi soffermi su alcuni punti ormai condivisi dalla dottrina o comunque sufficientemente suffragati dal testo di legge, ossia i seguenti. 1°. La natura straordinaria o eccezionale del *processus brevior*, intesa nel senso di una sua occorrenza statisticamente molto bassa rispetto al numero delle cause di nullità portate dinanzi ai tribunali ecclesiastici; questo dato pare confermato dalle prime relazioni sullo stato e l'attività dei tribunali nel 2016, che giungono in Segnatura Apostolica in questo scorcio di anno, e contribuisce a dimensionare la forse eccessiva letteratura su questo processo», G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 47-48.

²⁸ Per quanto riguarda l'instabile contesto italiano, cfr. *supra* nt. 19, nonché L. GAGLIANO, *L'organizzazione giudiziaria dei tribunali italiani a seguito del MIDI*, Pontificia Università della Santa Croce, tesi in fase di ultimazione. In generale, considerando la situazione mondiale, si è registrata una notevole autonomizzazione e proliferazione di tribunali diocesani.

²⁹ Il segnalato m. p. con la quale istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. *Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* ha anche un valore direttivo ed esemplare.

³⁰ Può essere indicativo il tenore dell'intervento di mons. A.W. Bunge nella Conferenza stampa di presentazione del MIDI: «2) *Processo breve* (evitare i termini "sommario" e "amministrativo") per evidenti nullità di matrimonio. Si tratta di aprire alle "masse". [...] Si potrebbe obiettare, come farebbe il Vescovo a decidere un numero elevato di casi. La risposta è duplice: in una regione non si avrebbero solo i Tribunali regionali o interdiocesani, ma il Vescovo in ogni diocesi in casi ovviamente semplici; secondo, il Vescovo sarà assistito dal personale del suo Tribunale» (8 settembre 2015).

³¹ Il "pastoralismo" è la negazione dell'autentica pastorale, è la strumentalizzazione del diritto e quindi della verità e della giustizia per assecondare i presunti bisogni o le aspettative delle parti: «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla



TESTO PROVVISORIO

calata vertiginosamente negli ultimi vent'anni. Questo fenomeno produce un danno gravissimo per la vita cristiana e per l'ambiente civile in generale³². La progressiva riduzione dei matrimoni celebrati accresce il senso della permanenza dell'incidenza giudiziaria. Un ulteriore motivo di preoccupazione è rappresentato dalla sensazione di un'applicazione diversificata e disomogenea della riforma (è emblematica la disparità in ordine all'adozione del *processus brevior*). La decentralizzazione organizzativa non può condurre a equivoci circa le modalità procedurali e lo strumento processuale³³. L'impressione di procedere "in ordine sparso" è assai pernicioso per la disciplina e l'uniformità normativa.

3. L'andamento delle diverse forme processuali

Dopo aver presentato una panoramica generale, ci soffermiamo specificamente sulle *tre distinte forme processuali matrimoniali* (ordinaria, brevior, documentale). La prima doverosa notazione è l'evidente *squilibrio nell'adozione delle diverse modalità processuali*. Lo sbilanciamento è congenito nei principi del sistema, non per questo però appare del tutto armonico e ponderato. Il *processus brevior* e quello documentale sono giudizi eccezionali o straordinari che richiedono particolari requisiti, la relativa applicazione quindi è molto più modesta e contenuta. Ci si sarebbe aspettati tuttavia, considerata anche la novità, determinazione e l'impostazione della normativa del MIDI, che il rito brevior scavalcasse agevolmente quello documentale (il litisconsorzio delle parti, la semplicità dimostrativa e l'evidenza della nullità paiono requisiti, non troppo agevoli nella loro contestualità, ma sicuramente più diffusi e facilmente riscontrabili della incontrovertibile prova di un documento non soggetto a contestazione in ipotesi tanto ristrette³⁴). Così non è ancora stato su scala mondiale e quindi in diverse realtà. L'anomalia statunitense continua a condizionare pesantemente l'andamento globale³⁵. La divergenza tra tutte le altre realtà continentali e quella americana, palesa una chiara e notoria disfunzione nella percezione delle caratteristiche dello strumento processuale documentale.

In generale, il relativo contenimento delle due forme straordinarie (in particolare, il mancato *boom* del *brevior*, temuto da taluni) e il lento ma progressivo riequilibrio procedurale e territoriale indicano una prospettiva di maturazione del costume giudiziario. Fermo restando il fatto che la giustizia non si misura quantitativamente o attraverso i numeri, la marginalità o secondarietà delle cause breviori e documentali rispetto alla enorme preponderanza del rito ordinario non significa certo irrilevanza dei casi (si tratta di diverse migliaia di pronunzie annuali). Al di là del valore esemplare e

ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010).

³² Si pensi ad es. alla piaga della convivenza, alla denatalità e alla fluidità delle relazioni parentali.

³³ La centralizzazione normativa processuale non ammette una libera e diversificata configurazione dello strumento giudiziario, cfr. in generale AA. VV., *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità. Atti degli incontri di formazione presso i Tribunali del Vicariato di Roma in collaborazione con il Coetus Advocatorum*, LEV, Città del Vaticano 2021.

³⁴ Cfr. i presupposti fissati dai cann. 1683 e 1688.

³⁵ Le cause documentali statunitensi rappresentano il 61,44% del totale (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 434). Anche l'Asia ha un'incidenza di processi documentali superiore a quelli *breviores*.



TESTO PROVVISORIO

dimostrativo della sentenza episcopale, la salute dell'apparato giudiziario spesso si valuta proprio attraverso la trattazione delle formalità straordinarie o più delicate.

3.1. Il processo ordinario

Il processo ordinario non rappresenta solo il modello di riferimento del contenzioso matrimoniale ma la tipologia di gran lunga prevalente. Il numero complessivo delle cause dipende in misura considerevole a questa forma. Per quanto concerne il *volume totale dei giudizi* è utile osservare che l'incremento registrato nel 2016 (spicca la controtendenza rispetto alla costante flessione del carico giudiziario dall'inizio del secolo) non si è esteso o amplificato troppo negli anni successivi. La leggera crescita dei processi matrimoniali si è mantenuta stabile, con qualche discontinuità³⁶. Il numero di cause annuali si attesta sotto le 50.000, di cui oltre il 90% sono trattate col rito ordinario. Fermo restando la consistente diminuzione dei matrimoni, la riforma ha prodotto un incentivo del ricorso ai tribunali, senza però alcun effetto dirimpente o a valanga³⁷. Com'è noto, al di là della frequenza delle crisi matrimoniali, preoccupa la sempre minor durata delle unioni sponsali (la famiglia è fragile e instabile). Il volume non trascurabile delle cause evidenzia l'importanza del settore giudiziario, non deve però far perdere di vista gli obiettivi più lungimiranti e ambiziosi della pastorale familiare (l'incentivo e motivazione dei giovani alla nuzialità, la stabilità affettiva, l'accompagnamento delle coppie, il catecumenato matrimoniale, la crescita della natalità, l'autenticità e pienezza dei legami familiari³⁸). L'obiettivo della vicinanza fisica e morale delle strutture giudiziarie e della facilitazione dell'accesso alla giustizia ecclesiastica ha avuto un discreto riscontro³⁹. Gli indicatori numerici comunque non si discostano troppo dall'andamento precedente, si può parlare di un semplice aggiustamento o correzione più che di uno sconvolgimento o di un'inversione. La costanza del carico (il non essere sopraffatti dalle domande) invita a perseguire la tappa dello sviluppo e della maturazione del sistema, auspicato dalla riforma⁴⁰.

³⁶ Il numero massimo di cause *breviores* introdotte è stato raggiunto nel 2018, ma nel 2019 si è registrato un rallentamento, confermato nel 2020.

³⁷ Il *Proemio* del MIDI esplicita l'intenzione di venir incontro alle esigenze, spesso represses, del popolo di Dio («Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati»).

³⁸ Cfr. anche i frequenti richiami del Papa al "catecumenato matrimoniale" (FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016; 21 gennaio 2017; 29 gennaio 2018; 25 gennaio 2020).

³⁹ Il bene comune ecclesiale non risiede evidentemente nell'incremento delle dichiarazioni di nullità ma nella mancata remora o disincentivo all'inoltro dell'azione giudiziaria. Il limite attuale più serio è legato all'assenza di tribunali, soprattutto in zone di recente evangelizzazione.

⁴⁰ In altro contesto parlavamo di tre livelli organizzativi di attuazione del disposto normativo: «Si potrebbero quindi supporre *ad mentem Legislatoris* tre futuribili e progressivi livelli di attuazione ed evoluzione dell'apparato : 1) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche siano dotate di un Vicario giudiziale ; 2) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche dispongano di un proprio tribunale ; 3) tutte le circoscrizioni ecclesiastiche possano garantire un giudice collegiale», M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m. p. Mitis iudex Dominus Iesus, «Ius Ecclesiae»*, 28 (2016), p. 476. Ai tre livelli segnalati si potrebbe forse aggiungere come ulteriore linea di sviluppo la possibilità della difesa tecnica delle parti.



TESTO PROVVISORIO

Per quanto concerne il *processus ordinarius* le verifiche più interessanti ci sembra possano riguardare la durata dei processi e il numero delle impugnazioni. Ai due fenomeni direttamente connessi (e, in parte, “interconnessi”) nell’attuazione alla riforma si può aggiungere anche il dato relativo all’orientamento delle decisioni che offre spunti significativi.

3.1.1. *La durata dei processi*

La celerità è stata un obiettivo dichiarato della riforma⁴¹. Il comparativo *brevior* fa capire che negli intenti del Legislatore il processo ordinario dovrebbe costituire comunque un *processus brevis*. Il *quam primum, salva iustitia* fa comprendere sia la costanza dell’aspirazione ecclesiale ad un processo rapido e sollecito sia la subordinazione del fattore cronologico al criterio veritativo prevalente⁴². Il termine ordinatorio codiciale dell’annualità del processo di prima istanza e della semestralità di quello di seconda istanza fissa un criterio. L’andamento attuale, come vedremo, tende a uniformarsi o almeno a non discostarsi troppo da questo parametro. La convinzione o l’impressione è che, a prescindere dagli strumenti legali (legati all’influenza della riduzione vertiginosa del carico di seconda istanza con la liberazione di nuove risorse ed energie e alla concentrazione della fase introduttoria⁴³), sia cambiata anche la *forma mentis* o l’atteggiamento degli agenti. La sollecitudine è stata percepita come una garanzia di cura e attenzione. La ricezione della spinta acceleratoria, scongiurando sempre il rischio della sommarietà o della superficialità (*salva iustitia!*), ci sembra un segnale positivo e incoraggiante.

In base ai dati statistici non è possibile ricostruire con esattezza l’effettiva durata dei processi. La differenza tra le cause pendenti e le cause introdotte, soprattutto se riscontrata negli anni, permette tuttavia di rendersi conto del flusso dell’attività giudiziaria: la tendenza a smaltire o incrementare il carico pregresso è un indicatore eloquente della rapidità o lentezza dell’operato dei tribunali. Dalle soluzioni rese nell’anno non è possibile logicamente sapere quante si riferiscano allo stesso anno e quante risalgano ad anni anteriori, talora con ritardi anche pluriennali. Un rapporto quasi uguale tra *causae intra annum susceptae* e *causae intra annum actae* evidenzia ad ogni modo un sostanziale equilibrio ed efficienza dell’apparato giudiziario. Come anticipato, più del singolo riscontro annuale

⁴¹ «In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio», *Proemio MIDI*. Cfr. anche S. BUENO SALINAS, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio. La celeridad del proceso*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (*iustel.com*)», 40 (2016), pp. 1-17; D. MAMBERTI, “*Quam primum, salva iustitia*” (c. 1453). *Celeridad y justicia en el proceso de nulidad matrimonial renovado*, «Jus Communionis», 4 (2016), pp. 183-201.

⁴² I beni della celerità e della verità non stanno sullo stesso piano: mentre il primo è estremamente proficuo, ma strumentale, il secondo è essenziale e imprescindibile per l’amministrazione della giustizia. Cfr. anche l’impostazione di fondo di A. CATTÀ, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017, pp. 54-76.

⁴³ Mentre è pacifico il beneficio diretto (eliminazione di un passaggio) e anche indiretto (aumento o riallocazione degli addetti in primo grado) per la celerità derivante dall’abolizione dell’obbligo della doppia conforme; la modifica del momento introduttorio, come considereremo più ampiamente, a proposito del *processus brevior*, può avere effetti ambivalenti, cfr. M. DEL POZZO, *L’ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel ‘sistema’ del Mitis iudex*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 28 (2019), pp. 59-65, 68-73.



TESTO PROVVISORIO

è indicativo il flusso o la tendenza del sistema. Considerando anche la ripartizione dell'ingresso delle cause nell'intero anno solare, un certo scartamento e un moderato ritardo può considerarsi fisiologico. Il bilanciamento avviene in un periodo più lungo. Questo genere di dati varia notevolmente a seconda delle diverse forme (è normale che il processo brevior e documentale siano più veloci). Nel 2019 si è registrato per la prima volta un disavanzo positivo tra cause concluse e cause introdotte e quindi l'abbassamento del carico pendente. Il trend è continuato pure nel 2020⁴⁴. Il carico pendente ad ogni modo anche nel periodo 2016-2018 è cresciuto abbastanza lievemente (di circa 3.000 cause annue, attorno al 2%). Negli anni precedenti la crescita era stata invece nettamente più consistente. Il relativo ridimensionamento degli arretrati manifesta almeno un desiderio di maggior ottemperanza alle esigenze legali e la ricerca di una rinnovata virtuosità. Sin dall'inizio si è notata dunque una decisa svolta che pare giunta a regime o maturazione dopo un triennio. La meta (e speriamo non il miraggio) dell'azzeramento del pregresso condurrà a un esame più attendibile e chiaro delle diverse situazioni.

Se l'indirizzo globale della durata sembra incoraggiante, la ripartizione nei singoli contesti geografici è più articolata e problematica. Mentre Africa, Asia e Oceania, avevano un arretrato molto contenuto e, anche in anni precedenti, registravano un saldo positivo tra cause risolte e cause introdotte. In Europa e America il carico pendente era più gravoso e lo smaltimento è più laborioso. Il dato americano (che ribadiamo è quello dominante nell'orbe cattolico) è assai diversificato mentre nell'America del Nord lo smaltimento è notoriamente veloce anche a fronte di un carico massiccio, in America del Sud, in presenza di un numero molto inferiore di cause, l'arretrato cresce costantemente e anche negli ultimi anni non si è registrato il cambiamento segnalato. In Europa il flusso è abbastanza altalenante con arretrati abbastanza consistenti. La rapidità è influenzata in maniera considerevole e comprensibile dal volume di cause (ad un carico più ingente corrispondono normalmente maggiori lentezze o ritardi). Se, sotto questo punto di vista, la situazione statunitense preoccupa meno, la cronica lentezza dell'America latina sembra meno giustificabile. Il lamentato andamento a due o tre velocità⁴⁵, in parte persiste, anche se si nota un certo miglioramento, la situazione comunque non è omogenea e uniforme.

Senza un riscontro specifico del percorso delle singole cause le considerazioni numeriche generali ovviamente possono essere sfasate o ingannevoli. La riduzione del carico arretrato (la meta sarebbe orientativamente la quasi esatta corrispondenza tra cause pendenti e cause introdotte) attesta l'efficienza e la solerzia degli operatori, offre una maggiore chiarezza circa l'effettiva durata dei processi e comporta un effetto, per così dire, a catena o incentivante sulla celerità. I ritardi tendono infatti a perpetuarsi e sedimentarsi a livello materiale e mentale⁴⁶. Sfugge alla nostra analisi l'attività

⁴⁴ Nel 2020 solo l'Africa presenta un *deficit* negativo e quindi un incremento di pendenze.

⁴⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale*, pp. 461-466.

⁴⁶ La perpetuazione delle lentezze comporta un evidente appesantimento e complicazione nella gestione del carico giudiziario, induce inoltre un rilassamento nell'azione e determinazione dei ministri del tribunale. I ritardi hanno dunque un effetto moltiplicatore o amplificatore nell'amministrazione della giustizia. Non è casuale che la durata dei processi (ricavabile indirettamente dalla pendenza delle cause) sia spesso inversamente proporzionale all'impegno dei tribunali (in genere sembrano più efficienti e solerti i tribunali che introducono più cause).



TESTO PROVVISORIO

della Rota Romana, se in passato il Tribunale Apostolico non brillava per rapidità e rispetto della tempistica⁴⁷, negli ultimi anni aveva già apprezzabilmente semplificato e velocizzato il *modus decidendi*, recuperando o contenendo una parte del ritardo; a seguito della riforma, ha sicuramente visto ridursi il proprio impegno prioritario, agevolando il ritrovo di una spedita funzionalità. È appena il caso di rilevare che l'auspicata prossimità processuale si esprime anche in termini di vicinanza temporale e premura, specie a fronte di impugnazioni o contestazioni⁴⁸. In generale e, forse, a maggior ragione in sede locale, la liberazione di agenti e risorse in dipendenza delle minori incombenze di seconda istanza dovrebbe aumentare la capacità e prontezza dei tribunali di primo grado. Le modifiche organizzative e la gestione del personale richiedono comunque adeguata ponderazione e un certo assestamento.

3.1.2. *L'orientamento delle decisioni*

Un motivo ricorrente e spesso denunciato di preoccupazione per l'amministrazione della giustizia ecclesiastica è rappresentato dall'elevato numero di sentenze pro nullitate. Nell'ambito ecclesiale l'accertamento della nullità matrimoniale conduce quasi sempre alla dichiarazione di invalidità del vincolo. Il fenomeno logicamente non riguarda solo il *processus ordinarius*, interessa tutte e tre le forme processuali, risulta tuttavia più significativo nel processo contenzioso ordinario per la supposta maggior incertezza della verifica (il processo *brevior* e documentale sono soggetti a requisiti molto specifici e circostanziati) e all'incidenza numerica dei casi proposti. Le pronunzie positive assommano a oltre 42.000 sentenze annue, con oltre l'80% delle cause proposte⁴⁹. Il numero totale e l'indice statistico fanno comprendere l'entità del problema e la possibile influenza sulla mentalità degli agenti e sulla percezione della comunità. L'impressione e la persuasione che in presenza di un fallimento matrimoniale sia abbastanza facile ottenere la nullità non è troppo lontano dall'immaginario collettivo, specie in alcuni contesti culturali. Un orientamento delle decisioni così definito rischia perciò di sminuire la serietà e il rigore dell'accertamento giudiziario. L'impiego della giurisdizione per la soluzione bonaria delle situazioni matrimoniali irregolari conduce a una deleteria strumentalizzazione della giustizia (o, piuttosto, a una palese ingiustizia) e ad un pastoralismo falso ed equivoco⁵⁰. Il cedimento pastoralista nel costume giudiziario peraltro spesso non si introduce

⁴⁷ M. Calvo Tojo, sulla scorta degli elementi relativi alle cause inoltrate, risolte e pendenti, già denunciava un po' ingenerosamente la poca esemplarità del Tribunale Apostolico: «La conclusión es patente: el plazo señalado en el canon 1453 de seis meses para sustanciar la segunda (y ulteriores) instancias queda en letra muerta» (*Reforma del proceso matrimonial*, p. 149).

⁴⁸ È ben noto l'aforisma: "Giustizia ritardata, giustizia negata".

⁴⁹ Lo scarto tra le cause introdotte e quelle risolte positivamente non deriva inoltre tanto da pronunzie *pro vinculo* quanto da altre cause (rinuncia e perenzione) che superano le sentenze negative.

⁵⁰ Lo scivolamento verso il pastoralismo acondiscendente o il buonismo compiacente è un tradimento del messaggio evangelico, cfr. *supra* nt. 31. J. Hervada così apostrofava il rischio del pastoralismo: «Ci sono tre vizi, tra i canonisti, che stanno adulterando la scienza canonica: il teologismo, il pastoralismo e lo pseudoteologismo. Il primo sostituisce il metodo giuridico con il metodo teologico; il secondo lo sostituisce con il metodo pastorale; ed il terzo cambia il discorso giuridico con un discorso pseudoteologico. Le tre impostazioni fanno correre gravi rischi all'identità del canonista. Se prevalessero, la scienza canonica così come si è formata a partire da Graziano scomparirebbe. Dei tre, il vizio peggiore è il pastoralismo che attenta al bene delle anime», *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, p. 9.



TESTO PROVVISORIO

esplicitamente e dichiaratamente, ma surrettiziamente o implicitamente attraverso il buonismo e l'arrendevolezza degli operatori. Occorre ribadire che ogni apprezzamento valutativo esterno dell'esito dei giudizi, tralasciando la specificità del singolo caso, rischia di essere a maggior ragione ingiusto e scorretto. I numeri e le statistiche non possono mai fornire un criterio attendibile e non devono creare scrupoli o imbarazzi al retto convincimento dei giudici. Senza leggerezze o ingenuità, una percentuale tanto alta e generalizzata di nullità ingenera dubbi o perplessità circa la correttezza e coscienziosità del riscontro in una materia tanto delicata e sensibile. Il *favor matrimonii* minaccia di essere soppiantato, non nominalmente ma di fatto, da un improbabile e sospetto *favor libertatis*⁵¹. La crescente secolarizzazione e scristianizzazione in atto, la fragilità personale e l'instabilità del tessuto civile e sociale hanno sicuramente influito sulla preparazione e disposizione dei nubendi e intaccato la percezione dell'istituto matrimoniale, tali tendenze culturali non possono alterare tuttavia completamente l'intenzione sponsale e la capacità di donazione. Anche la giurisprudenza della Rota d'altronde ha visto crescere negli anni l'indice di positività delle pronunzie, a dimostrazione dell'influenza del presente disorientamento antropologico e morale. La residua divergenza tra l'orientamento del Tribunale apostolico e quello dei tribunali locali e una significativa diversità d'indirizzo tra le aree geografiche fa comprendere che l'univocità dei criteri di giudizio non pare troppo convincente e rassicurante. Il timore che "l'uso del processo" (una concezione puramente funzionale) conduca spesso ad abusi o deformazioni operativi non pare troppo recondito e inverosimile.

In merito alla sensazione di un orientamento "largheggiante" nella dichiarazione di nullità sembra riscontrarsi una *continuità* e un *incentivo* rispetto all'indirizzo precedente. La riforma non ha inciso dichiaratamente sull'aspetto sostanziale e sui criteri di giudizio. Il *principio giudiziario*, cardine valoriale del sistema canonico e dell'impianto del MIDI, riceve tuttavia una seria compromissione in presenza di una soluzione fortemente sbilanciata *pro nullitate*⁵². Il ridottissimo numero di revisioni in seconda istanza aveva alimentato non a caso da tempo dubbi sull'utilità e sul senso della persistenza del meccanismo della doppia conforme, ritenuto spesso un formalismo eccessivo e dispendioso⁵³. La stessa indissolubilità, chiaramente ribadita dal Papa⁵⁴, sarebbe

⁵¹ Cfr. W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform*, pp. 444-453 (A. *Prevalence of the Favor celeritatis over the Favor matrimonii*); Mitis *Judex commentaire Ebed Melek*, «Vérités Catholiques», 17 dicembre 2015, in www.verites-catholiques.fr/mitis-judex-commentaire-ebed-melek.

⁵² Per la valenza del principio giudiziario, cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, pp. 289-296. Non è mancato chi ha supposto un'assimilazione del *processus brevior* alla c.d. volontaria giurisdizione cfr. N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale (Rivista telematica)», 39 (2015), pp. 17-21 (§ 7. *Il processus brevior come volontaria giurisdizione*).

⁵³ Cfr. al riguardo J. LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della "Dignitas connubii". Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, «Periodica», 104 (2015), pp. 237-284. Se il controllo non implica una revisione ma una mera ratifica è inutile.

⁵⁴ La fermezza del principio dottrinale dell'indissolubilità è stata espressamente sottolineata dal Papa prima (*Nota 27 agosto 2014 in Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede*, 20 settembre 2014 circa la costituzione di una Commissione speciale pontificia incaricata di «preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio»), nel



TESTO PROVVISORIO

minacciata, più che nella forma nella sostanza, da una verifica quasi a senso unico. Anche il divario tra cause introdotte e pronunzie favorevoli, com'è noto, dipende più dalle perenzioni e rinunce che dalle sentenze negative (*contra nullitatem*)⁵⁵. La leggera stretta rilevata nel quinquennio 2000-2005 (non superiore globalmente a un indice del 3%⁵⁶) si era già attenuata negli anni successivi, ritornando ai parametri d'inizio millennio. Negli ultimi anni la propensione alla nullità già si attestava attorno all'80%, con punte che sfioravano il 90% (inutile insistere sul "primato" statunitense). La perplessità evidenziata è dunque costante nell'esperienza giudiziaria recente e largamente anteriore alla novella codiciale. Nelle riserve, per così dire, "storiche" vi era anche l'assorbimento dei motivi di nullità nell'incapacità consensuale (can. 1095, nn. 2 e 3⁵⁷). La giustizia matrimoniale non solo risultava fortemente sbilanciata ma, in maniera ancor più rilevante, orientata causalmente (si assisteva a una sorta di "invalidità monotematica"). L'Annuario statistico da qualche anno (2016) non riporta più il motivo della dichiarazione di nullità, non è possibile pertanto verificare questo dato, a livello esperienziale non ci pare però che il panorama sia cambiato molto, ultimamente è forse cresciuta lievemente l'incidenza della simulazione (can. 1101 § 2). Nel primo lustro di applicazione della riforma, come accennato, il numero totale e l'incidenza percentuale delle dichiarazioni nullità è cresciuto ulteriormente. Il riscontro netto tra il 2015 (ultimo anno di vigenza del regime passato) e il 2020 può evidenziare *ictu oculi* il salto compiuto: spicca subito un iniziale aumento delle cause e la lieve crescita statistica delle pronunzie favorevoli. Un moderato incremento sarebbe comprensibile in ragione del crescente offuscamento della coscienza sociale e cristiana (liquidità affettiva e secolarizzazione, ecc.), ma l'indice attualmente raggiunto risulta davvero preoccupante in termini assoluti, anche per la qualità della preparazione e dell'ammissione alle nozze⁵⁸. L'incremento del carico giudiziario e la facilitazione del ricorso ai tribunali comportano normalmente, almeno nel breve periodo, un'ascesa anche dell'incidenza dell'accertamento (esiste una "nullità sommersa"). L'andamento delle soluzioni è informato sovente ad una certa progressività più che alla matematica proporzionalità. A fronte di tante nullità ad ogni modo l'efficacia dello strumento processuale e del

contesto (*Proemio e IV Criterio fondamentale MIDI*) e dopo (*Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, 27 settembre 2015; FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016, «Quaderni dello Studio rotale», 9 [2016], p. 52 [nella pubblicazione si inserisce la parte a braccio non riportata nel sito]) l'emanazione del MIDI.

⁵⁵ Nel 2020 nel processo ordinario le perenzioni e rinunce sono state 3.519 rispetto alle 3.341 *sententiae contra nullitatem* (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 461).

⁵⁶ «A fronte forse del pessimismo e della negatività che precedono, bisogna rilevare per contro che nel *processus ordinarius* in primo grado si registra nel quinquennio una progressiva diminuzione dell'incidenza delle percentuali di soluzione *pro nullitate*. I 2,79 punti percentuali di decremento devono anche essere considerati in relazione alla diminuzione di oltre 13.000 cause per anno tra il 2001 ed il 2005», M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005*, p. 468.

⁵⁷ Cfr. *Discrezione di giudizio e capacità di assumere. La formulazione del canone 1095*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Giuffrè, Milano 2013; *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, can. 1095 n. 3*, a cura dell'Associazione canonistica italiana, LEV, Città del Vaticano 1998.

⁵⁸ Cfr. anche M. ONDREJ, *La responsabilità nella preparazione giuridico-pastorale al matrimonio canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017; M. BRANCATISANO MANZI, *Preparazione al sacramento del matrimonio*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi - M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2017, pp. 391-404.



TESTO PROVVISORIO

contraddittorio viene messa in discussione⁵⁹. Ancor più compromessa è l'effettività della difesa del vincolo e del bene comune.

Ancora una volta l'esame puntuale e circostanziato dei dati può offrire spunti più chiari e indicativi. La discrasia o divergenza, anche in questo caso piuttosto accentata geograficamente⁶⁰, manifesta un malessere e una criticità della cattolicità della Chiesa. La virtuosità del sistema non coincide necessariamente con un indice più restrittivo, un'incidenza molto elevata *pro nullitate* tuttavia, specie se protratta nel tempo, è fonte di vive riserve e incertezze. I parametri variano a seconda della forma processuale ma in genere sono omogenei nel contesto di riferimento a dimostrazione dell'univocità dell'orientamento. L'*inclinazione favorevole* è abbastanza generalizzata e diffusa, non si riscontrano profonde anomalie o difformità. Ci pare di scorgere però tre livelli d'esigenza legati all'area europea, americana e afro-asiatica. I Paesi di più antica evangelizzazione e, probabilmente, di maggiori risorse giuridiche appaiono *leggermente più restrittivi*. I Paesi americani, pur nella profonda disparità di sviluppo e incidenza tra realtà latino-americana ed anglosassone (l'Oceania, che presenta però numeri molto bassi, può essere rapportata all'esperienza anglosassone) sembrano *molto largheggianti*. Le zone di nuova evangelizzazione, con un quadro molto frazionato e variabile, presentano sovente un'incidenza ancor più ridotta. La frammentazione, dispersione ed esiguità dell'apparato giudiziario in terre di missione rende però meno indicativo e sicuro il parametro. L'Africa ha un indice non trascurabile di sentenze *contra nullitatem*⁶¹. I numeri bassi (poche unità) non consentono in genere un esame troppo attendibile statisticamente. Senza smanie o presunzioni eurocentriche, i riscontri della realtà europea non risultano sicuramente esemplari, sembrano almeno più rigorosi e affidabili, l'omogeneità della distribuzione delle cause tra l'altro è un indice di concordanza e condivisione nei criteri di soluzione. Oltreoceano la tendenza del Paese leader (USA) condiziona tutto il continente americano, nell'esito delle decisioni tuttavia i dati degli altri paesi americani non si discostano troppo dall'indirizzo "indulgente" statunitense. Il divario tra le due sponde dell'Atlantico manifesta quindi una certa disparità di impostazione che si accentua soprattutto in ragione del numero di cause⁶². Un accoglimento delle domande di nullità oltre il 90% desta preoccupazione per la tutela del principio dell'indissolubilità e il possibile cedimento alla mentalità divorzistica⁶³. La particolarità e restrittività

⁵⁹ Spunti stimolanti e significativi sono offerti da: P. BUSELLI MONDIN, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, «Tredimensioni», 8 (2011), pp. 66-79; EAD., *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 61-82.

⁶⁰ Pur potendo influire i diversi contesti sociali sul coniugio, la mentalità diffusa e le sensibilità culturali non dovrebbero condizionare troppo l'orientamento delle decisioni giudiziarie.

⁶¹ Si registrano 123 sentenze negative, pari all'8,7% (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 461).

⁶² «Nella situazione culturale e sociologica in cui nascono la quasi totalità dei matrimoni (non solo nei Paesi del cosiddetto "primo mondo", se si considera l'effetto uniformante dei "mass-media"), l'esperienza della dichiarazione della nullità, presso molti tribunali ecclesiastici, di quasi tutti i matrimoni sottoposti alla verifica giurisdizionale ha un valore che potrebbe essere considerato "normativo" – quantunque fosse *contra legem* – per le attese e per gli impegni dei nubenti: presso il foro canonico il vincolo matrimoniale sarebbe solubile tramite la dichiarazione di nullità, presso i tribunali civili, tramite il divorzio», J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, pp. 788-789.

⁶³ Cfr. *supra* nt. 26.



TESTO PROVVISORIO

delle condizioni di ammissione del processo brevior e documentale giustificano una percentuale lievemente maggiore rispetto al processo ordinario⁶⁴. La benevolenza e comprensione verso gli istanti non può mai trasformarsi in superficialità e rilassatezza decisoria⁶⁵.

3.1.3. *La drastica riduzione degli appelli*

L'effetto più patente e immediato della riforma processuale è l'*eseguità diretta della sentenza non impugnata*. L'eliminazione del meccanismo della trasmissione *ex officio* ha alleggerito e semplificato l'apparato giudiziario ecclesiastico e già condotto a ripensamenti e ristrutturazioni organizzative⁶⁶. Il MIDI in linea di principio ovviamente non ha voluto modificare o limitare la garanzia del doppio grado di giudizio: «Integrum manet [...] querelam nullitatis sententiae vel appellationem contra eandem sententiam interponere». L'esorcizzazione della mera dilatorietà degli appelli e la riserva della *nova causa propositio* hanno comportato cautele procedurali o misure di uniformazione più che forme di restrizione o contenimento⁶⁷. Abbiamo già evidenziato come il nuovo impianto normativo potesse condurre ad una purificazione e valorizzazione selettiva ed elettiva dei mezzi di impugnazione⁶⁸, di fatto però l'ampia convergenza e la ridotta contestazione hanno condotto ad un brusco decremento dei giudizi di seconda istanza. L'effetto non può considerarsi troppo sorprendente e inatteso. La misura del calo induce però a una riflessione circa l'effettività del controllo e la qualità della giurisdizione sul matrimonio. L'esiguità degli appelli manifesta una scarsa propensione alla verifica e all'approfondimento critico. L'atteggiamento dimostrato delle parti private, soprattutto se confrontato con gli indici del contenzioso civile, rischia di ridurre la funzionalità e portata del principio del contraddittorio e dello stesso strumento di accertamento⁶⁹. Stupisce forse di più l'arrendevolezza e la poca caparbieta dei difensori del vincolo. Il ruolo della parte pubblica, decisivo

⁶⁴ Contrariamente alla considerazione riportata nel sito della Segnatura Apostolica («Lo normal sería que se mantuvieran las proporciones: que la relación entre causas admitidas a uno y otro proceso fuera semejante a la relación entre sentencias de p.b. y p.o. Vamos a ver que no siempre es así», *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2016, primer año de vigencia del Mitis Iudex Dominus Iesus*, preparado por M. Astudillo, [= *Estadísticas 2016*] p. 2), riteniamo che una leggera discordanza nelle percentuali delle decisioni favorevoli tra le diverse forme processuali sia comprensibile.

⁶⁵ La mentalità concessiva anziché accertativa della pronuncia di nullità sarebbe un grave stravolgimento del principio giudiziario (la sentenza non può che avere natura dichiarativa), cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II*, pp. 46-51.

⁶⁶ Può essere indicativo il decreto di soppressione del Tribunale di appello del Vicariato di Roma (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *decr. 6 giugno 2019*, Prot. N. 4461/19 SAT).

⁶⁷ Cfr. la tesi sostenuta da J. LLOBELL, *La "par condicio" fra l'impugnazione delle sentenze affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex M.p. "Mitis Iudex"*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, LEV, Città del Vaticano 2017, III, pp. 681-704 e i rilievi di A. GIORDANO, *Il "filtro" in appello nel processo matrimoniale canonico. Esegesi sistematica e storico-comparatistica dei canoni 1680 § 2 e 1687 § 4 M.I.*, Edusc, Roma 2022.

⁶⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso - C. Fusco, Città del Vaticano 2017, pp. 63-64.

⁶⁹ L'incidenza varia molto a secondo dell'esperienza giuridica (*common law* o *civil law*), la propensione all'appello nell'ambito secolare comunque normalmente supera ampiamente il 50% dei casi. Nell'ambito canonico si è riscontrata invece una larga convergenza (nell'interesse o visione delle parti private) o assuefazione (da parte del difensore del vincolo) alle pronunce di prime cure.



TESTO PROVVISORIO

nel processo matrimoniale, è spesso inteso in maniera formalistica o marginale⁷⁰. In base ai dati statistici disponibili, non è possibile conoscere la natura, l'iniziativa e la motivazione dell'impugnazione, l'esperienza comunque suggerisce che l'appello è la forma nettamente preponderante e che la decisione impugnatoria è riconducibile più alle parti private che a quelle pubbliche. Un indice generale così basso comunque getta qualche ombra sulla coscienziosità e zelo di molti *defensores vinculi*. L'impegno dei tribunali di seconda istanza misura la vivacità del sistema e garantisce il rigore della giurisdizione⁷¹, lo scarso ricorso al doppio grado non sembra perciò un indizio di sviluppo endogeno e di maturità critica della giustizia matrimoniale⁷².

La *limitatezza delle impugnazioni* è un dato *costante e generalizzato*. La perdita si attesta attorno al 95% rispetto al regime precedente. Il cambiamento normativo operato ovviamente rende incomparabili i riscontri statistici *ante e post* riforma, sarebbe necessario accertare la provenienza dei precedenti giudizi (*ex officio* o *ex instantia partis*), l'impressione però è che il richiamo legale alla sollecitudine ed economicità abbia influenzato la *forma mentis* dei ministri e disincentivato almeno il gravame "pubblico". Il numero netto di appelli nell'orbe cattolico si è attestato al di sotto dei 1.500 annui a fronte dei circa 50.000 procedimenti introitati. L'incidenza rispetto alle sentenze emanate è circa del 3%⁷³. È interessante notare che dopo la brusca variazione tra il 2016 e il 2017 (di quasi 500 processi)⁷⁴, il numero ha avuto cambiamenti minimi negli anni successivi (inferiori alle 100 unità). La tendenza si può ritenere dunque abbastanza stabile e definita. La percentuale scende ulteriormente e comprensibilmente nelle altre forme processuali, nel *processus documentalis* cala a meno dello 0,5%, inferiore al tasso quasi irrisorio di appelli (...% riportare il dato complessivo 16-20) del *processus brevior*. Nel 2020 il numero complessivo di impugnazioni è stato ... pari al ... %. Anche in questo caso non è possibile determinare con esattezza la durata del giudizio di seconda istanza, l'indicato decorso semestrale porterebbe a contenere entro l'anno l'esame dell'impugnazione, restando condizionata però dal momento dell'introduzione. Il numero delle cause introdotte in seconda istanza corrisponde alle cause terminate. Nei tribunali di secondo grado il MIDI ha favorito evidentemente lo smaltimento dell'arretrato. La tendenza all'estinzione del pregresso è stata però abbastanza lenta. In Europa, dove il carico era maggiore, si è avuto un dimezzamento delle pendenze (dalle originarie 4695 del 2016, alle 1803 a fine 2020). L'accelerazione dell'eseguitività delle

⁷⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, «Ius Canonicum», 60 (2020), pp. 222-226; A. DENKHA, *L'impact de la réforme des procès en nullité de mariage sur le rôle du défenseur du lien*, «Revue de Droit Canonique», 67 (2017), pp. 485-517; K. ORLITA, *Responsabilità del difensore del vincolo nell'attuale processo matrimoniale*, in *Ius et iustitia. Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016*, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spisská Kapitula 2016, pp. 347-369; F. VISCOME, *L'ufficio del difensore del vincolo dopo la riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco*, «Forum Canonicum», 12 (2017), pp. 57-92.

⁷¹ Si pensi ad esempio alla stessa funzione di orientamento e ausilio della Rota Romana.

⁷² La spontaneità ha condotto a un certo abbandono del mezzo di controllo e di verifica.

⁷³ Occorre ovviamente scomputare dalle cause i procedimenti riununciati e perenti.

⁷⁴ Nel 2016 si registravano ancora 2.265 cause introdotte in seconda istanza e nel 2017 1.762 (*Annuario statisticum Ecclesiae 2016, 2017*, p. 431).



TESTO PROVVISORIO

pronunzie potrebbe far supporre anche una lieve crescita delle domande di nuovo esame, ma non è ancora possibile avere elementi che suffraghino questa supposizione⁷⁵.

Al di là delle osservazioni generali, l'esame delle diverse situazioni continentali manifesta una notevole sproporzione tra le aree geografiche. Il dato più evidente è la mancata corrispondenza tra il carico dei processi in prima istanza e in seconda istanza. Il continente *leader* per l'appello non è l'America ma l'Europa. Il divario tra l'altro è piuttosto ampio. Le impugnazioni europee sono in termini assoluti oltre il doppio di quelle americane⁷⁶. L'aggiunta dei dati della Rota romana (tribunale universale di appello) accentuerebbe questo stacco non solo perché normalmente correlati alla propensione al gravame ma perché la maggior vicinanza agevola notevolmente il ricorso al Tribunale apostolico⁷⁷). Un orientamento decisionale più restrittivo si coniuga quindi con un indice di impugnazione più elevato⁷⁸. Oggetto dell'appello tuttavia non sono solo le statuizioni negative ma anche quelle positive. Il riscontro del doppio grado di giudizio non può essere inteso come una disfunzione o un disservizio ma come un'espressione di tutela e un segno di maturità. Il controllo e la verifica giudiziaria sono una dimostrazione di effettività e rispondenza della dialettica processuale e un ausilio importante per il confronto e la crescita degli operatori⁷⁹. La rinuncia sistematica al gravame più che un segno di poca conflittualità è un preoccupante indice di assuefazione e abbandono. Il primato europeo rispetto agli altri contesti peraltro paga lo scotto di una certa lentezza o laboriosità⁸⁰. Riguardo alla situazione americana, le impugnazioni nordamericane superano considerevolmente quelle latinoamericane, lo smaltimento però è molto più rapido nel settentrione che nel meridione⁸¹. L'Africa che presentava una pendenza di procedimenti molto bassa, continua a introdurli in maniera modesta e ha difficoltà a risolverli rapidamente⁸². L'Asia che superava ampiamente le quote africane, a seguito della riforma se ne discosta meno, anche se pare più solerte nella verifica (il numero delle cause concluse supera costantemente quelle introdotte)⁸³. L'Australia

⁷⁵ Circa l'incidenza della *nova causae propositio* a seguito della riforma, cfr. anche A. CATTÀ, *Giusto processo e verità della decisione nel diritto canonico*, pp. 155-220.

⁷⁶ Considerando il processo ordinario si registrano 946 impugnazioni in Europa e 446 in America.

⁷⁷ L'Italia costituisce il Paese con più impugnazioni ed è abbastanza plausibile che, considerata la vicinanza e facilità di riferimento, sia anche il contesto con il maggior ricorso al Tribunale della Rota Romana.

⁷⁸ La presenza di appelli è connessa in misura non trascurabile alla presenza di avvocati (la difesa tecnica è abituale in Italia e Spagna e molto più rada in altre nazioni).

⁷⁹ Si pensi alla specifica funzione svolta dalla Rota Romana («Il Tribunale della Rota Romana [...] provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore», art. 200 cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022). La conferma o la riforma delle sentenze permette di verificare la correttezza dell'impostazione e del *modus operandi* degli agenti.

⁸⁰ La difficoltà nella gestione degli arretrati non è segno di particolare cura e attenzione per la celerità dei processi.

⁸¹ Nel 2020 in America del Nord sono state introdotte in secondo grado 352 cause e in America del Sud 65. Le pendenze però sono superiori nel meridione (382) rispetto al settentrione (330).

⁸² Come rilevato sopra, l'Africa è l'unico continente in cui le pendenze continuano a crescere.

⁸³ Il numero di processi ordinari asiatici (4.058) è oltre il doppio di quelli africani (1.896), come pure nel processo documentale, nel *processus brevior* tuttavia l'Africa (196) supera sorprendentemente l'Asia (148).



TESTO PROVVISORIO

è il fanalino di coda con l'introduzione di poco più di una decina di appelli annui⁸⁴. Su scala mondiale il numero delle pendenze scende costantemente⁸⁵.

3.2. Il 'processus brevior'

Il *processus brevior* è l'aspetto più innovativo e, in un certo senso, rappresentativo della riforma. Il coinvolgimento personale del Vescovo nell'amministrazione della giustizia, quale *iudex naturalis* per eccellenza, ha ricevuto una diretta concretizzazione. I ripetuti e decisi interventi del Papa manifestano quanto la feconda implementazione dell'istituto corrisponda alla *mens Legislatoris*⁸⁶. Occorre subito chiarire che il prototipo del giudizio episcopale non corrisponde a una scorciatoia o soluzione alternativa di tipo pastoralista e sommario, ma alla predisposizione di uno strumento agile e solerte che salvaguardi la verità dell'indissolubilità e il principio giudiziario (il valore dichiarativo della nullità in contraddittorio tra le parti) in virtù della responsabilità e autorità della successione apostolica⁸⁷. Si tratta quindi di un vero processo rimesso alla direzione e decisione ultima del titolare proprio della potestà giudiziaria⁸⁸. Al di là dei numeri e della pratica, la nuova figura processuale ha un notevole rilievo dimostrativo ed esemplare, non tanto dell'obbedienza e della comunione⁸⁹ quanto della solerzia e dell'impegno dell'ufficio capitale della Chiesa particolare. Conformemente ad un approccio realistico e avveduto, riteniamo che il bene non stia nella indebita applicazione o manifestazione propagandistica della forma processuale brevior ma nel rispetto della sua natura (straordinaria ma non occasionale). La docilità non sta nel moltiplicare o estendere il *processus brevior* ma nell'utilizzarlo convenientemente⁹⁰. Da un punto di vista quantitativo sarà sempre un'ipotesi minore e abbastanza circoscritta. L'interesse principale e, almeno indirettamente già conseguito, resta la sollecitudine episcopale per la giustizia matrimoniale e, in generale, per la pastorale familiare⁹¹.

⁸⁴ Nel 2020 gli appelli sono stati 15 (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 431).

⁸⁵ Nell'ultima rilevazione, computando tutte le forme e le istanze locali ammonta a 76.453 procedimenti.

⁸⁶ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 12 marzo 2016; ID., *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 settembre 2017; FRANCESCO, *Rescritto*, 5.VI.2018 (cfr. *Allegato V. Comunicato della Congregazione per l'Educazione Cattolica*), G. VERSALDI, *Diritto canonico e riforma del processo matrimoniale. Modificato un paragrafo dell'istruzione della Congregazione per l'Educazione cattolica*, 5.VI.2018, «L'Osservatore Romano» 6 agosto 2018, p. 8; ID., *Discorso alla Conferenza episcopale italiana*, 20 maggio 2019 (2. *La riforma dei processi matrimoniali*); ID., *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2021; ID., m. p. *d'istituzione della Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*, 17 novembre 2021.

⁸⁷ «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina», *IV Criterio fondamentale, Proemio*, MIDI.

⁸⁸ La certezza morale che è il baluardo dell'accertamento giudiziario è infungibile da parte del Vescovo.

⁸⁹ La ragionevole applicazione del *processus brevior* non è tanto una forma di ossequio e rispetto della disposizione primaziale quanto una dimostrazione pratica della premura e coscienza del giudice naturale verso i propri fedeli.

⁹⁰ Cfr. in generale D.F. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo" (cân. 1683)*, *Cap. II*.

⁹¹ La riforma suggella che l'orizzonte della giustizia non può mai essere dissociato dall'impegno pastorale. Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014.



TESTO PROVVISORIO

In un articolo recente e piuttosto esteso abbiamo già analizzato l'andamento del *processus brevior*⁹². In quella sede in una prospettiva tendenzialmente positiva già evidenziavamo alcuni luci e ombre dei *trends* registrati: da un canto, un'applicazione contenuta e ragionevole della figura; dall'altro, una notevole disomogeneità continentale e locale del processo più breve. Gli elementi statistici non permettono ovviamente di valutare le discrasie e incertezze procedurali (la sensazione di una certa dispersione e variabilità di approcci non può essere quantizzata), cui accenneremo. La presente occasione ci consente di tornare sulla questione statistica e applicativa, di approfondire alcuni elementi, di aggiornare i dati e, in qualche misura, correggere e affinare le considerazioni. Un lustro abitualmente è un periodo sufficiente cogliere l'evoluzione di un istituto, in questo caso, il carattere innovativo ed eccezionale del giudizio episcopale rende difficile delineare tendenze o prospettive di svolgimento chiare e univoche del *processus brevior*. Ci limitiamo pertanto a presentare solo alcune suggestioni o supposizioni.

3.2.1. Un'adozione ragionevolmente contenuta

Il dato più incoraggiante e rassicurante è rappresentato forse dall'*adozione complessiva della nuova forma processuale*. Le attese dei redattori della novella legislativa e di parte della dottrina lasciavano supporre un uso largheggiante e ampio del *processus brevior*, quasi come se si trattasse di un rito concorrente e alternativo al processo ordinario⁹³. Così non è stato. In linea generale è prevalsa la ragionevolezza e la misura nell'uso dello strumento brevior, che si è attestato attorno al 3% dei processi di nullità matrimoniale⁹⁴. Una percentuale contenuta in questi termini (e sicuramente non irrisoria quanto al numero di cause) pare equilibrata e sensata. Fermo restando l'impossibilità di determinare dei limiti quantitativi, riteniamo che una soglia superiore al 5% rappresenti un indice di preoccupazione e riserva circa l'amministrazione della giustizia. L'acquisizione più fortemente esplicitata e condivisa in dottrina in merito al *processus brevior* riguarda proprio la natura straordinaria ed eccezionale dello strumento abbreviato⁹⁵. L'uso ha quindi avallato e confermato la non ordinarietà della forma brevior. Evitando ogni improprio trionfalismo o compiacenza, il dato finora registrato non può darsi per assodato e definitivo. Già supponevamo la probabilità e comprensibilità di una crescita limitata e ponderata delle cause *breviores* in conseguenza di una maggior familiarità e predisposizione mentale e organizzativa. Il margine di crescita dovrebbe essere

⁹² Cfr. M. DEL POZZO, *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior': motivi di soddisfazione e di qualche preoccupazione*.

⁹³ La formulazione del can. 1676 § 2 e, in generale, la logica della riserva della fase introduttoria al Vicario giudiziale sembra supporre una possibile maggiore incidenza della forma abbreviata.

⁹⁴ Nel primo lustro di applicazione della riforma le cause *breviores* sono state 9.379 a fronte delle complessive 283.899 cause matrimoniali (3,3%).

⁹⁵ Cfr. ad es. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, «The Jurist», 75 (2015), p. 590; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (iustel.com)», 41 (2016), pp. 1-52 (spec. pp. 11-30); G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano 2017, p. 47; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, «Estudios Eclesiásticos», 90 (2015), pp. 662-663.



TESTO PROVVISORIO

comunque modesto e circoscritto. Precedentemente parlavamo di un valore “attestato” attorno al 3 % delle cause perché, il progressivo innalzamento nei primi tre anni si è stabilizzato e addirittura ridotto nell’ultimo biennio. Non è detto pertanto che la pratica del *processu brevior* debba crescere ulteriormente. Alla novità e all’entusiasmo per la modalità abbreviata che ha indotto all’avvio o sperimentazione generosi e dimostrativi, è sopraggiunto magari un atteggiamento più cauto e accorto⁹⁶. Le condizioni di ammissioni configurate dal Legislatore sono tassative e intenzionalmente restrittive o cautelative.

La relativa e moderata soddisfazione per l’andamento globale viene ridimensionata dall’esame delle situazioni particolari. Gli scostamenti locali anzi amplificano la portata delle temute disfunzioni. Il motivo principale della ragionevolezza totale è dato dall’indice piuttosto basso d’impiego della forma brevior nell’America settentrionale e in Europa, le zone che presentano il maggior carico giudiziario. L’apparente (e molto effimera) virtuosità statunitense (cfr. *infra* §§ 3.2.3 e 3.3.2) agisce da fattore contenente o di freno alla dilatazione dell’accertamento episcopale⁹⁷. Anche l’Europa ha conosciuto un’adozione ridotta e misurata, ma non trascurabile, del *processus brevior*. Per contro stupisce o, piuttosto, preoccupa un po’ l’“esplosione” “emblematica” dell’Africa e “quantitativa” dell’America del Sud. Le due aree geografiche presentano un’accentuata discordanza rispetto al resto del pianeta. In Africa le cause *breviores*, pur oscillando intorno alle 200 annue, rappresentano oltre il 10% del totale. Un dato che pare esorbitante e anomalo. La supposizione è che in assenza di strutture più adeguate (c’è una notoria carenza di personale e di tribunali) si sia ricorsi al *processu brevior* per assicurare almeno un’istanza di giustizia. La lodevole iniziativa o aspettativa andrebbe però indirizzata più opportunamente attraverso il *processus ordinarius* (quand’anche mancassero canonisti, il Vescovo è *iudex natus* in tutte e tre le forme processuali); la legittima esigenza non autorizza quindi un abuso della forma più semplice e sbrigativa. In America latina lo sfruttamento del *brevior* acquista anche una dimensione quantitativa significativa. È sintomatico che nel 2020 il Brasile abbia scavalcato gli Stati Uniti. Stando anche alle statistiche della Segnatura, gli indici percentuali in alcuni paesi sono molto elevati, arrivano a superare il 20% dei casi⁹⁸. In genere i tassi più alti corrispondono a nazioni con un numero assai ridotto di cause e quindi possono manifestare una giustificazione simile a quella africana, nel caso della Colombia e del Brasile corrisponde a un’incidenza considerevole (oltre 500 cause annue). Il fenomeno inoltre è in crescita diffusa, non esponenziale, ma costante. L’Asia si mantiene in una fascia intermedia tra l’Europa e l’Africa, con valori leggermente elevati ma abbastanza controllati, considerato il carico ridotto. Il divario e la divergenza tra il primo mondo e il resto del mondo è quindi un fattore significativo e allarmante per lo stato della giustizia ecclesiale.

⁹⁶ Non ci risulta ad esempio che dopo le prime sentenze *coram* Francesco ne siano seguite altre.

⁹⁷ Parliamo perciò di “controtendenza statunitense” riferendoci all’orientamento generale e all’influenza della giustizia matrimoniale negli *States*, cfr. M. DEL POZZO, *L’andamento statistico del ‘processus matrimonialis brevior’*, pp. 105-108.

⁹⁸ Si consideri ad es. i, Venezuela e l’Uruguay nel 2016 e il Paraguay e l’Uruguay nel 2017 (*Estadísticas 2016, 2017*). Nel 2020 il Paraguay e il Venezuela conservano indici altri, mentre è più contenuto quello dell’Uruguay.



TESTO PROVVISORIO

L'altro elemento di vigilanza concerne *l'accentuata disparità nazionale e locale*. Abbiamo già evidenziato la persistente renitenza di alcuni episcopati nell'assumere la forma abbreviata⁹⁹. La mancata adozione del *processus brevior* per motivi ideologici o dispositivi non è un segnale edificante e positivo per la comunione ecclesiale e l'obbedienza. L'assenza completa di pronunzie episcopali evidenzia quantomeno il rischio di una riluttanza o resistenza; a distanza di anni dall'entrata in vigore del MIDI questa forma di avversione, magari occulta e non esplicitata, risulta ingiusta e molto spiacevole¹⁰⁰. Gli squilibri territoriali infranzionali sono meno percepibili attraverso le tavole statistiche, le analisi più puntuali e, soprattutto, i riscontri informali e confidenziali tuttavia manifestano chiaramente che l'uso del processo abbreviato è abbastanza differenziato e discontinuo. In quasi tutte le Conferenze episcopali sono noti i casi di alcuni tribunali che hanno dato uno speciale rilievo alla forma brevior¹⁰¹. La concentrazione anomala di cause abbreviate denota un'importante deviazione dalla retta comprensione della natura del *processus brevior*. Anche quando la percentuale totale pare ragionevole, non mancano sorprendenti singolarità o eccezioni. L'uso misurato non può prescindere dalla valutazione della "disomogeneità macrogeografica" e della "dispersione microgeografica" (nelle situazioni locali).

3.2.2. *La disarmonia procedimentale*

Una pernicioso sensazione è che, al di là della disomogeneità quantitativa (nella distribuzione delle cause *breviores*), si assista anche ad una *disarmonia qualitativa* (una marcata variabilità procedurale). Questa percezione non è costatabile attraverso i dati numerici, è frutto della *ricezione delle impressioni degli operatori e dei riferimenti pubblicati*, ancora piuttosto scarni, relativi alla giurisdizione episcopale¹⁰², resta pertanto a livello di suggestione o di provocazione. È utile tuttavia giungere quanto prima, anche attraverso interventi esplicativi e direttivi, ad una *prassi unitaria e convincente*¹⁰³. Una possibilità di modulazione particolare (si pensi all'individuazione del Vicario giudiziale competente, alle facoltà organizzative e dispositive del Vescovo interessato, alla modalità di consultazione dell'assessore e dell'istruttore, alla redazione e alla consegna della sentenza, ecc.) è insita nel provvedimento normativo. La filosofia legislativa è stata quella di predisporre uno

⁹⁹ Cfr. M. DEL POZZO, *L'andamento statistico del 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 112-115.

¹⁰⁰ La possibilità di usufruire del giudizio personale episcopale, sussistendo i presupposti e le condizioni stabilite, costituisce una forma di giustizia dovuta e non può soggiacere all'arbitrio o alla disponibilità del singolo Vescovo diocesano. Nei primissimi anni l'impreparazione momentanea o la difficoltà concettuale di alcuni Vescovi potevano giustificare un differimento dell'inoltro del *processus brevior* (cfr. ad es. *Discorso 25.XI.2017*, n. 7). Tale eventualità ha sempre minore ragion d'essere e spiegazione col passare degli anni.

¹⁰¹ La statistica dovrebbe registrare proprio la normalità e stabilità di un fenomeno. Le controtendenze isolate sono fonte di non poche perplessità e riserve per quanto possano dipendere dall'atteggiamento e dall'impostazione del Vicario episcopale, cfr. M. MINGARDI, *Il ruolo del vicario giudiziale, in Ius et matrimonium III*, pp. 443-446.

¹⁰² Cfr. *supra* nt. 9.

¹⁰³ Questo ruolo competerebbe soprattutto alla Segnatura Apostolica e al Dicastero per i Testi Legislativi a seconda del tipo di intervento. L'assenza o il silenzio di tali istituzioni curiali non hanno giovato troppo alla corretta applicazione della riforma. Circa le precarietà e insufficienze istituzionali attuali cfr. anche G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi editore, Modena 2021, pp. 65-79.



TESTO PROVVISORIO

strumento agile e flessibile che permettesse al Vescovo di agire quale effettivo giudice naturale¹⁰⁴. La capacità di disposizione locale riguarda elementi accessori e congiunturali che dovrebbero rispettare sempre la sostanza e le garanzie del processo più breve. Una sorta di processo a “libera configurazione” o, peggio ancora, un “procedimento sommario arbitrario” (*ad nutum Episcopi*) stravolge l’uniformità e coerenza della centralizzazione normativa processuale e tradisce l’essenza dello strumento di accertamento¹⁰⁵. Lo stesso principio dell’indissolubilità, cardine del sistema canonico e fondamento deontologico dell’istituto richiamato dal Pontefice¹⁰⁶, rischia di essere messo a dura prova in presenza di lassismi o leggerezze operative. Nella precedente edizione del corso abbiamo già cercato di esporre le principali acquisizioni dottrinali raggiunte (si pensi alla contestualità dei due elementi indicati dal can. 1683, al consenso espresso e informato della parte che aderisce alla domanda, alla rilevanza della agevole dimostrazione istruttoria del motivo di nullità, alla discrezionalità della valutazione dell’inoltro del *processus brevior*, all’interpretazione dell’art. 14 RP, alla immediata responsabilità decisoria del Vescovo, alla certezza morale necessaria per precludere la prosecuzione dell’appello, ecc.)¹⁰⁷. Restavano peraltro diverse altre questioni da chiarire o da risolvere (cfr. ad es. l’entità del coinvolgimento del Vescovo, l’individuazione delle comunità diocesane di fedeli, la contestazione della scelta della forma abbreviata e in generale le impugnazioni esperibili, il contenuto della *reiectio in limine*, la dinamica dell’astensione e ricusazione del Vescovo)¹⁰⁸. Le questioni aperte paiono abbastanza sottili e marginali, il problema più sentito risulta invece lo stacco tra la “finezza” della letteratura sul tema e la “disinvoltura” della pratica operativa. Il diritto è una scienza pratica che non può certo compiacersi delle conquiste speculative o teoretiche. L’abbondanza dei procedimenti abbreviati (anche a prescindere dall’orientamento decisionale) sembra accompagnata insomma da un cedimento o abbandono del rigore disciplinare (la celerità si trasforma in sommarietà e approssimazione). Occorre aver presente che la “amministrativizzazione”, deprecata dal Papa, può avvenire anche in forma occulta o surrettizia (l’autocertificazione della nullità o la semplice ricezione dell’altrui convinzione, non troppo lontani dall’idealità di alcuni giudici, costituiscono un simulacro di processo).

Gli aspetti procedurali più incerti ci sembrano legati prevalentemente alle condizioni di ammissione, allo svolgimento dell’istruttoria e alla modalità decisoria del *processus brevior*. In dottrina si è sottolineato d’altronde il *carattere estrinseco e organizzativo dei “criteri fissati dal Vescovo diocesano”* (il Vescovo può regolare le modalità, per così dire, logistiche e congiunturali ma non la forma di svolgimento del giudizio). Un accesso indiscriminato o su richiesta della forma brevior evidentemente snatura la straordinarietà ed eccezionalità dell’accertamento semplificato. Il

¹⁰⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Edusc, Roma 2021, pp. 36-46.

¹⁰⁵ Cfr. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae», 3 (1991), pp. 432-445; ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma 2015, pp. 121-122.

¹⁰⁶ Cfr. *IV Criterio fondamentale, Proemio*, MIDI.

¹⁰⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, pp. 322-324.

¹⁰⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 314-319.



TESTO PROVVISORIO

litisconsorzio dei coniugi dovrebbe favorire sempre l'effettiva determinazione e la garanzia della posizione delle parti¹⁰⁹. La delicata valutazione dell'evidenza della nullità (senza un'indebita anticipazione della certezza morale) si coniuga con l'agevole dimostrazione e la presumibile sufficienza dei mezzi istruttori presentati o indicati. L'unitarietà e univoca competenza dell'fase introduttiva (in capo al Vicario giudiziale) pare in taluni casi ritardare o procrastinare la speditezza dell'accesso al *processus brevior* (l'ingresso è rallentato dalle incombenze e pendenze contestuali)¹¹⁰. Quanto ai capi di nullità, l'incapacità consensuale continua ad esercitare un'influenza assorbente ed esorbitante anche su questa forma processuale¹¹¹. La prova della nullità non può essere limitata alla dichiarazione delle parti (sarebbe una sorta di autocertificazione), la riduzione dei testi e degli altri mezzi di prova è ispirata al criterio della sufficienza e perentorietà non del semplice supporto o della presunzione dimostrativa¹¹². Non è possibile conoscere l'effettività e praticabilità dell'*una sessio* né la consistenza dell'apparato probatorio¹¹³, il contenimento istruttorio tuttavia non può ridursi alla sommarietà della verifica o alla parvenza di rispondenza¹¹⁴. La duplicazione o moltiplicazione di testi sembra consigliata per ogni confronto o inquadramento critico. L'orientamento extraeuropeo non di rado amplia la valenza dell'*unus testis*¹¹⁵. Anche il ricorso alla perizia non sembra rappresentare una remora troppo sentita all'invocazione della nullità *ex del can. 1095*. La diffusione spropositata può far supporre una disinvoltura o superficialità probatoria. L'esclusività del giudizio episcopale implica lo studio degli atti, l'adeguata consultazione e l'autonoma formazione del convincimento da parte del Vescovo. La firma della sentenza non basta a garantire lo svolgimento dei passaggi necessari e, soprattutto, la personalità della certezza morale. Ogni dismissione o sovrapposizione organica, per quanto ispirata alla fiducia e competenza, comporta una inesorabile falsificazione della pronuncia e una pratica sovversione del giudice naturale. La debolezza e arrendevolezza del comportamento del Difensore del vincolo è sintomatica di una scarsa pregnanza del diritto di difesa che è l'essenza del giusto processo¹¹⁶.

¹⁰⁹ Cfr. ad es. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, risp. partic. *On the consent of both parties as requirement for the processus brevior (can. 1683 MIDI)*, 1 ottobre 2015, Prot. N. 15139/2015 in www.delegumtextibus.va.

¹¹⁰ Cfr. ad es. D.F. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo" (cân. 1683)*, pp. ... III.1.2.

¹¹¹ Cfr. *ibid.*, pp. ... Appendice I

¹¹² La corretta interpretazione dell'art. 14 RP mira a scongiurare il riaffiorare di indebite *praesumptiones*, cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreto particolare. "Praesumptiones facti" pro causis nullitatis matrimoni*, prot. n. 25651/94 VT, 13 dicembre 1995; M.A. ORTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 8 (1996), pp. 821-850.

¹¹³ Cfr. anche P. BIANCHI, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, p. 822, che evidenzia come il disposto normativo si riferisca ad una sessione che può prevedere più udienze.

¹¹⁴ Cfr. D.F. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo" (cân. 1683)*, pp. ... II.3.

¹¹⁵ Si ricorre spesso alla testimonianza di un solo teste non specificamente qualificato per avvalorare l'asserzione delle parti.

¹¹⁶ Cfr. M. DEL POZZO, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 216-219.



TESTO PROVVISORIO

3.2.3. *La soluzione del giudizio episcopale*

L'orientamento largheggiante nelle dichiarazioni di nullità già evidenziato a livello generale (*supra* § 3.1.2) trova un riscontro ancor più chiaro a proposito del *processus brevior*. La supposta evidenza della nullità rende ovviamente più probabile e fondato l'esito positivo. Un'incidenza maggiore *pro nullitate* sembra quindi ragionevole e comprensibile. L'accertamento giudiziario però non elude o attenua minimamente l'esigenza della certezza morale e dell'adeguata dimostrazione¹¹⁷. La sentenza a senso unico (non possono esistere sentenze negative) non coincide una soluzione certa e scontata. I dati statistici dimostrano la mancata coincidenza tra cause *breviores* introitate e sentenze emesse. Con un po' di ottimismo e fiducia, abbiamo perciò rilevato la positività del fenomeno e la sensazione dell'effettività e del rigore della verifica. Considerando però le rinunce e le perenzioni, i decreti di rinvio all'esame ordinario si attestano attorno al 6,6%¹¹⁸. Lo scostamento tra cause introdotte e risolte favorevolmente è perciò abbastanza lieve. L'indulgenza e la bonarietà tendono a prevalere anche nel giudizio episcopale. Se si considera inoltre l'orientamento decisorio del processo ordinario si ricava che la percentuale di accoglimento delle domande di nullità sale a quasi il 98%¹¹⁹. Un indice così elevato ingenera qualche perplessità sul rigore della giurisdizione ecclesiastica, soprattutto laddove la scelta della modalità è molto frequente (cfr. *supra* § 3.2.1)¹²⁰. È appena il caso di rilevare che l'autentica pastoraltà non coincide col "buonismo" e la accondiscendenza ma con il rispetto della verità e della giustizia¹²¹. Non è possibile ricostruire l'eventualità del ricorso all'astensione, non dovrebbe però essere un'ipotesi del tutto residuale, soprattutto in realtà diocesane piccole. L'*abstentio* del Vescovo è l'unica risorsa per assicurare l'imparzialità del giudizio nel caso di un previo coinvolgimento umano o pastorale¹²².

L'esame delle situazioni locali manifesta un orientamento generalizzato *pro nullitate*. Il tasso di positività continentale oscilla tra il 93,3% e il 77,4%¹²³. La percentuale sembra essere inversamente proporzionale alla propensione all'introduzione di cause *breviores*. L'Africa tuttavia è il continente più restrittivo nella percentuale di accoglimento¹²⁴, riteniamo però che il fenomeno non sia disgiunto dall'impropria adozione "alternativa o sussidiaria" sopra paventata. In Brasile i circa 330 *processus*

¹¹⁷ Nella pratica giudiziaria non è infrequente che ciò che sembrava semplice e lineare manifesti poi punti oscuri e complicazioni nell'esame del merito della causa.

¹¹⁸ Nel 2020 su 1599 cause trattate 106 sono state rinviate all'esame ordinario (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 484).

¹¹⁹ Nel 2020 nel processo ordinario delle 45.379 cause trattate 3.341 hanno avuto un esito negativo (7,36%). L'integrazione delle percentuali (*brevior* e ordinario) dovrebbe tener conto però delle particolarità del caso in ragione delle difficoltà registrate nel provvedimento abbreviato.

¹²⁰ Ha un tono provocatorio: S. MAGISTER, *Vietato chiamarlo divorzio. Ma quanto gli somiglia*, in <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351131>, 15 settembre 2015 (cons. 7.4.22), con il relativo blog.

¹²¹ Sul rapporto tra diritto e pastorale cfr. in generale S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990.

¹²² Cfr. J. LLOBELL, *El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M.p. "Mitis Iudex" y al M.p. "Mitis et Misericors"*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 41 (2016), pp. 1-27.

¹²³ I numeri molto bassi dell'Oceania non permettono di estrapolare dati attendibili (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 484).

¹²⁴ 77,4% (*Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 484).



TESTO PROVVISORIO

breviores annui danno luogo al 93,6% di sentenze favorevoli¹²⁵. Negli Stati Uniti la percentuale è più alta (89,6%) dell'orientamento generale positivo del processo ordinario (86,7%¹²⁶). Tra i due paesi c'è un divario però nella rapidità di trattazione delle cause. Lo sbilanciamento in senso positivo si manifesta soprattutto nei Paesi che presentano un tasso sorprendente rispetto al restante carico giudiziario¹²⁷. Una certa corrispondenza tra facilità di accesso e soluzione favorevole indica che la larghezza nella concessione della forma abbreviata non giova alla tutela del *favor matrimonii* e dovrebbe motivare la solerte attenzione ed eventuale contestazione del Difensore del vincolo¹²⁸. Un indice tanto elevato di accoglimento delle domande desta qualche preoccupazione o riserva¹²⁹. Il decreto di rinvio all'esame ordinario tuttavia non pare un'ipotesi troppo eventuale (6,6% complessivo¹³⁰), in alcuni casi il passaggio al processo ordinario è avvenuto prima della decisione episcopale a dimostrazione di una certa flessibilità e ragionevolezza procedimentale¹³¹. Nella situazione latinoamericana, che è stata più attentamente monitorata dalla Segnatura, spicca un ricorso talora esuberante e smisurato al mezzo abbreviato¹³². Il chiaro stacco rispetto alla percentuale della Spagna, del Portogallo e anche del Messico (Paesi con una tradizione canonistica più consolidata) determina perplessità e riserva sulla affidabilità della valutazione¹³³. In generale in Europa la soluzione favorevole è attorno al 93,3% dei processi breviori¹³⁴. In Asia le pronunce episcopali positive raggiungono l'81% dei casi, con numeri però abbastanza ridotti. La percentuale cresce mediamente di un 2-3% rispetto ad un tasso di accoglimento delle domande già elevato¹³⁵.

¹²⁵ Cfr. *Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 478.

¹²⁶ «As is clear in the chart, the number of sentences issued by the bishop in favor of nullity pales in comparison with the number of sentences issued through the ordinary process. Perhaps more significant is the fact that the percentages do not appear to shift at all through the three years», *Statistical Analysis. Marriage Nullity Cases in the United States of America from 2016-2018*, prepared by R.S. De Witt, in www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/Statistical_Analysis_of_Marriage_Nullity_Cases_in_the_United_States_of_America_from_2016-2018.pdf [= *Statistical Analysis 2016-2018*].

¹²⁷ La soglia più elevata è quella superiore al 20%, cfr. *Estadísticas: el proceso más breve ante el Obispo. Análisis a partir de la actividad de los tribunales iberoamericanos en el año 2017*, preparado por M. Astudillo, in www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/el-proceso-mas-breve2017.pdf [= *Estadísticas 2017*].

¹²⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, pp. 222-226.

¹²⁹ Un'incidenza di quest'entità, ancorché derivante da un numero molto limitato di cause, pare abnorme. Osserva al riguardo M. Astudillo: «Dado que son pocos los tribunales contemplados en este grupo, cualquier variación de un año a otro puede verse reflejado en los porcentajes. Así, Uruguay conserva el número de causas admitidas y de sentencias en el proceso breve, pero representan un porcentaje menor al del año precedente», *Estadísticas 2017*, p. 5.

¹³⁰ *Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 484.

¹³¹ Cfr. ad es. D.F. MOREIRA MIGUEL, *Requisitos de admissão do "Processus matrimonialis brevior coram Episcopo" (cân. 1683)*, pp. ...III.2.1.2.1.

¹³² Già sembra eccessivo un indice di ricorso al *processus brevior* superiore al 10 % delle cause, lo è ancor più una percentuale che raggiunge il 44,19 % delle cause (Uruguay).

¹³³ In Spagna la forma brevior rappresenta 1,77 % delle cause, in Portogallo il 4,15 % (*Estadísticas 2017*). Le riserve circa l'eventuale abuso della forma abbreviata non implicano ovviamente che le relative sentenze siano ingiuste.

¹³⁴ Cfr. *Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 484.

¹³⁵ La percentuale di accoglimento del processo documentale è ancora più elevata (96% circa, p. 472).



TESTO PROVVISORIO

Un dato atteso e preventivato era lo scarso ricorso all'impugnazione¹³⁶. La realtà ha dimostrato l'assoluta sporadicità degli appelli. I gravami locali contro le sentenze episcopali nel primo lustro di applicazione della riforma sono stati solo 31, oltretutto piuttosto localizzati¹³⁷. La constatazione pratica ridimensiona la portata di molte disquisizioni teoriche (si pensi alle discussioni sulla *reiectio a limine* o sul *suffraganeus antiquius*) me evidenzia soprattutto la temuta remissività o soggezione dei *difensores vinculi*. L'esame dell'attività della Rota fornirebbe un quadro più attendibile e potrebbe temperare la desolante panoramica impugnatoria del *brevior*. Ci risulta che qualche Difensore del vincolo abbia comprensibilmente preferito rivolgersi al Tribunale Apostolico¹³⁸. Nell'esperienza rotale inoltre i decreti decanali finora emessi pare abbiano disposto l'ammissione all'esame ordinario di appello (superando il filtro della dilatorietà). Un certo incremento dell'appello non può che giovare alla salute del sistema ed esplicitare la natura autenticamente giudiziale e intrinsecamente riformabile della pronunzia.

3.3. Il processo documentale

Il processo documentale è il *tertius genus* processuale matrimoniale¹³⁹. La forma processuale non ha subito modifiche o revisioni, a parte l'espressa menzione della possibile cognizione da parte del Vescovo diocesano¹⁴⁰. L'*Annuarium statisticum* continua ad anteporre probabilmente per motivi pragmatici il *processu documentalis* al *processus brevior*. Al di là dell'ordine nominale, stupisce però che il processo documentale sopravanzi numericamente quello brevior.

3.3.1. Un riequilibrio opportuno

Benché si tratti di due processi straordinari o eccezionali, le condizioni di ammissione al *processus brevior* sembrano più agevoli e frequenti del processo documentale (strettamente vincolato alle tre ipotesi legali e all'incontrovertibilità del documento dimostrativo¹⁴¹). L'apparente insuccesso o delusione legata all'impiego del processo *brevior* sarebbero dimostrati dalla postergazione quantitativa rispetto al processo documentale¹⁴². In questi cinque anni però la situazione si è trasformata considerevolmente: se nel 2016 i processi documentali fioravano i 5000 (più del doppio di quelli *breviores*) attualmente ammontano a poco più di 2.000 procedimenti annui. Alla crescita

¹³⁶ «Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti, o almeno di una di esse col consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, sarà di fatto molto raro*», TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016, p. 42.

¹³⁷ Come indicato, la maggioranza dei procedimenti impugnatori sono localizzati in maniera piuttosto sorprendente in Bolivia e Indonesia, cfr. *supra* nt. 3.

¹³⁸ La giurisprudenza della Rota ha già esaminato diversi appelli.

¹³⁹ Cfr. anche P.A. BONNET, *Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali*, Officium Libri Catholici, Roma 1979; ID., *Il processo documentale (artt. 295-299), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". III. La parte dinamica del processo*, a cura di P.A. Bonnet - C. Gullo, LEV, Città del Vaticano 2008, pp. 721-768; M.S. LUMETTI, *Valore e peculiarità del processo documentale*, PUL, Roma 2011.

¹⁴⁰ Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, «Ius Ecclesiae», 28 (2016), pp. 19-25.

¹⁴¹ Cfr. can. 1688 (la disposizione non ha mutato i precedenti presupposti); C. DE DIEGO-LORA, *El proceso documental del nuevo «Codex Iuris Canonici»*, «Ius Canonicum», 23 (1983), pp. 663-677.

¹⁴² Il can 1676 § 2 lascerebbe supporre un più ampio ricorso al *processus brevior*.



TESTO PROVVISORIO

quasi costante del *processus brevior* è corrisposto un decremento importante del *processus documental*. L'andamento tendenziale è molto chiaro e definito (non uno scostamento congiunturale). Un passaggio simbolico e significativo sarebbe rappresentato dall'inversione nel secondo posto per numero di cause che non riteniamo che sia troppo lontano dal realizzarsi. Un riequilibrio ponderato tuttavia dovrebbe attestarsi attorno ad un rapporto di 2 a 1 (con una brusca riduzione di processi documentali). È appena il caso di rilevare che la dimensione numerica della giustizia matrimoniale evidenzia la netta prevalenza del processo ordinario e la secondarietà o marginalità delle altre due forme. I progressi più rilevanti e apprezzabili del sistema riguardano quindi lo sviluppo e le garanzie dell'ordinarietà giudiziaria.

3.3.2. *Le persistenti anomalie*

L'auspicato riequilibrio e le positive indicazioni statistiche non possono nascondere però le *persistenti anomalie legate al processo documentale*. Tale forma semplificata e diretta ha una ricorrenza disomogenea e sproporzionata nel panorama ecclesiastico. Com'è noto, il motivo dell'esorbitante crescita delle cause documentali risiede nell'uso abusivo e improprio del procedimento per accertare lo stato libero delle parti a seguito di un matrimonio meramente civile¹⁴³. Nonostante gli espressi richiami correttivi e i chiarimenti normativi¹⁴⁴, il pragmatismo e l'efficientismo giudiziario continua ad imperare nello stile e la pratica statunitense e anglosassone in generale. La progressiva riduzione dell'inutile passaggio giudiziario indica una tendenza al riordino e alla rettifica, non basta tuttavia ad assicurare il superamento delle disfunzioni concettuali e operative. Gli USA con le oltre 1.300 cause detengono ancora un primato incontrastato¹⁴⁵. Il dato rappresenta oltre il 60% del totale mondiale. La fluidità confessionale dei paesi anglofoni non giustifica l'accentuata differenza rispetto ai Paesi latini (la divergenza pare di approccio e mentalità). In Africa e in Asia l'indice è leggermente superiore al rispettivo carico giudiziario¹⁴⁶. In Europa invece l'incidenza è più contenuta¹⁴⁷. L'esito del processo documentale supera le percentuali del *brevior*. Anche l'appello è piuttosto raro, i riscontri superano lievemente quelli del *brevior*.

4. **L'incremento qualitativo della giustizia matrimoniale**

L'analisi condotta si è concentrata prevalentemente sul profilo numerico e quantitativo dell'attività giudiziaria ecclesiastica, la maturazione e il perfezionamento del sistema matrimoniale però non è legato tanto al riequilibrio o al miglioramento di alcuni parametri statistici (una maggior distribuzione

¹⁴³ Cfr. artt. 5 § 3, 297 § 2 DC. Per alcuni rilievi critici circa l'abuso della forma documentale, cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005*, pp. 465-466; C.M. MORÁN BUSTOS, *Commento a. 295 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, p. 537.

¹⁴⁴ Cfr. N. SCHÖCH, *Il processo documentale e la procedura per la dichiarazione amministrativa dell'«attentato matrimonio»*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici*, Roma, 13-18 settembre 2004, a cura di H. Franceschi - J. Llobell - M.Á. Ortiz, Edusc, Roma 2005, pp. 269-298.

¹⁴⁵ Stando alle pronunce quelle USA ammontano a 1.375 (cfr. *Annuario statisticum Ecclesiae 2020*, p. 464) rispetto alle 2.256 globali (*ibid.*, p. 472).

¹⁴⁶ Corrisponde al 5,7% (Africa) e 5,4% (Asia) del carico giudiziario.

¹⁴⁷ Si attesta attorno al 2% delle cause matrimoniali.



TESTO PROVVISORIO

delle cause, lo smaltimento del carico pendente, la ragionevolezza dell'uso delle forme processuali, ecc.) quanto all'incremento qualitativo della giustizia matrimoniale. Seguendo l'insegnamento del prof. Llobell sulla conformità del processo col messaggio cristiano si può sostenere, contro una visione ingenuamente pacificatoria e defatigatoria ("meno processi ci sono nella Chiesa, meglio è!"), che nella Chiesa più giustizia c'è meglio è!¹⁴⁸ La giustizia evidentemente non si misura attraverso il numero di processi, ma nell'effettiva attribuzione dei beni dovuti (tra cui c'è pure la verifica della validità dello stato matrimoniale). In questa linea il processo è solo uno strumento di accertamento della verità che presiede alla tutela dei diritti, una risorsa però particolarmente apprezzata e sperimentata nella cultura giuridica universale (le frequenti contestazioni delle attuali limitazioni garantiste nel settore penale ne sono una dimostrazione¹⁴⁹). La possibilità di accesso ai tribunali ecclesiastici è una dimostrazione istituzionale di sensibilità e risposta alle esigenze dei fedeli. La riforma processuale ha voluto promuovere proprio la dotazione organica e la facilitazione procedurale nella verifica della nullità. Il numero dei procedimenti ha avuto un sussulto iniziale, pare poi essersi stabilizzato, con una lieve crescita rispetto agli indici anteriforma. La maggior diffusione e ripartizione del carico giudiziario, anche se lenta e parziale, è un segno incoraggiante. Si sono notati anche i primi risultati in termini di incremento delle strutture giudiziarie; la moltiplicazione dei tribunali non corrisponde necessariamente a un aumento dell'offerta¹⁵⁰, ma contribuisce senz'altro alla prossimità e solerzia della trattazione. Il *vulnus* principale dell'apparato giudiziario resta però l'insufficiente dotazione personale e materiale di molte circoscrizioni. L'emergenza più sentita – ribadiamo ancora una volta – è dunque la preparazione, selezione e dedizione degli operatori¹⁵¹. In assenza di processi o con una notevole difficoltà a ottenere giustizia diventa secondario il problema qualitativo.

Uno sviluppo duraturo della giustizia matrimoniale dipende dalla *crescita della cultura del giusto processo*¹⁵². Il fattore umano e professionale è dunque determinante per superare le angustie e

¹⁴⁸ Cfr. J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in «Iustitia in caritate». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J.J. Conn - L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, pp. 507-522; C.J. ERRÁZURIZ M., *Licitud moral de la presentación de la demanda de nulidad matrimonial por los esposos*, «Ius Canonicum», 41 (2001), pp. 169-189.

¹⁴⁹ Cfr. ad es. P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto alla difesa*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 2 (2022), pp. 1-23; C. GENTILE, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 5 (2022), pp. 33-63; M. TEIXIDOR VIAYNA, *L'assetto procedurale della recente modifica delle "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis": esegesi e suggestioni*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 5 (2022), pp. 65-107.

¹⁵⁰ La moltiplicazione dei tribunali corrisponde in buona parte al recesso o allo smembramento di preesistenti tribunali interdiocesani.

¹⁵¹ «Senza la sufficiente dotazione, l'adeguata formazione e la dedizione prioritaria del personale oltretutto difficilmente si potrà ottenere un servizio giudiziario valido ed efficiente», M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, p. 296.

¹⁵² Cfr. M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, «Ius Ecclesiae», 23/2 (2021), pp. 441-466.



TESTO PROVVISORIO

i disagi presenti¹⁵³. I dati statistici non possono mai registrare la qualità delle decisioni. Abbiamo già manifestato dubbi e perplessità sull'orientamento delle decisioni (*supra* §§ 3.1.3, 3.2.3). Alla velocizzazione e semplificazione del procedimento non pare corrisposto un innalzamento del valore delle pronunzie. Il commento di alcuni giudici è stato anzi quello di aver constatato un inesorabile deterioramento della cura della redazione della sentenza con il venir meno della “doppia conforme”. Il deterrente, anche semplicemente psicologico e deontologico dell'esame superiore, ha indotto all'approssimazione e sbrigatività nella motivazione, soprattutto in assenza di penetranti contestazioni. Senza invadere il campo della relazione di mons. Bianchi, ci sembra doveroso segnalare questa possibile involuzione. Il giusto processo non può prescindere evidentemente dall'attenta verifica della posizione delle parti, dall'incentivo della partecipazione attiva e responsabile degli agenti, dalla facoltà della difesa tecnica, dalla completezza e rigore dell'istruttoria, dalla chiarezza e rispondenza della motivazione e dall'assicurazione e coltivazione del doppio grado di giudizio. Questi elementi paiono talora precari e carenti. Il *quam primum*, che ha ricevuto un deciso incentivo, non può trascurare l'essenzialità e pregnanza del *salva iustitia*¹⁵⁴. In linea con alcuni obiettivi della riforma, pare utile segnalare tre aspetti di vigilanza o potenziamento del giudizio di nullità: il rilievo dell'indagine preliminare, l'aspirazione e la difesa della collegialità, la facilitazione della difesa tecnica. Il “profilo alto” della riforma dovrebbe essere rappresentato dall'attenzione e cura pastorale. Il supporto integrato (umano, cristiano, medico, psicologico, giuridico, canonico, ecc.) alle coppie in crisi non ha ancora raggiunto il suo potenziale sviluppo¹⁵⁵. Al di là del possibile profilo giudiziario, è utile che il sostegno cristiano e la vicinanza episcopale alle famiglie in difficoltà trovi la sua implementazione, senza concepire il processo come una scorciatoia o scappatoia funzionale¹⁵⁶. La collegialità costituisce il prototipo e il modello esemplare delle cause relative al bene pubblico¹⁵⁷. La facilitazione del ricorso al giudice unico non significa disconoscere i vantaggi e la convenienza del giudice collegiale. La facoltà di deroga (significativamente solo in primo grado) è rimessa ad un'impossibilità pratica e non ad una disponibilità discrezionale¹⁵⁸. Il venir meno della doppia conforme spinge anzi a ricercare questa forma di condivisione e garanzia decisionale. In uno dei primi scritti sul MIDI delineavamo tre livelli di attuazione del disposto: la presenza *ubique* di un Vicario giudiziale qualificato, la garanzia di un tribunale, l'abilitazione di avvocati. I passaggi non sono però

¹⁵³ Cfr. art. 8 § 1 RP MIDI.

¹⁵⁴ La verità è prioritaria rispetto alla celerità, cfr. anche M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia* (commento al Discorso alla Rota Romana del 29 gennaio 2010), «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 496-507.

¹⁵⁵ Cfr. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, in *Ius et matrimonium II*, pp. 65-95; E. TUPPUTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021; ID., *Il Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Monitor Ecclesiasticus», 134 (2019), pp. 457-491.

¹⁵⁶ Cfr. C.M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, «Ius Ecclesiae», 28 (2016), pp. 479-504; E.A. TOCTO MEZA, *La investigación prejudicial o pastoral: una propuesta al M. P. Mitis Iudex*, Eunsa, Pamplona 2019.

¹⁵⁷ Cfr. can. 1425.

¹⁵⁸ «Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico [...]», can. 1673 § 4.



TESTO PROVVISORIO

sequenziali, ma interdipendenti. La promozione della formazione canonistica non può essere disgiunta dal riconoscimento del valore della difesa tecnica e del ruolo degli avvocati nello svolgimento del processo. Specie là dove l'avvocatura ecclesiastica non è ancora fiorita, l'abilitazione di professionisti del foro non è una lontana aspirazione ma un'esigenza elementare e prioritaria di giustizia¹⁵⁹. Il rispetto del diritto di difesa e il contraddittorio delle parti garantiscono infatti l'essenza e l'efficacia del giudizio.

5. Conclusioni interlocutorie e prospettive di sviluppo

L'esame delle statistiche suggerisce subito tre piccole indicazioni. In primo luogo l'inversione nell'*Annuarium statisticum* tra *processus documentalis* e *processus brevior* aggiungerebbe chiarezza e linearità alla presentazione¹⁶⁰. Il cambiamento ci auguriamo corrisponda anche alla raggiunta prevalente incidenza della forma brevior. L'ampliamento dei titoli di competenza e una considerazione complessiva della giurisdizione ecclesiastica consiglia la predisposizione di un *database* centralizzato che raccolga gli estremi di tutti i processi. L'ingresso nel tabulato elettronico e l'immissione dei dati (consentito cautelativamente solo agli addetti e alle persone abilitate) consentirebbe di avere una supervisione globale della pendenza processuale ad evitare equivoci e incomprensioni, fornirebbe inoltre indicazioni alla Segnatura e a quanti svolgono ricerche o indagini sull'amministrazione della giustizia. Al di là della conoscenza aggiornata e attuale della giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, sarebbe utile completare il quadro con *i riscontri della Rota Romana*. I dati, almeno quantitativi¹⁶¹, dell'attività del Tribunale Apostolico permettono di valutare meglio la consistenza e l'indirizzo dell'appello. I criteri dell'operato della Rota costituiscono tra l'altro un ausilio e orientamento indicativo per i tribunali inferiori¹⁶². Una simile e integrata operazione di comunicazione e trasparenza gioverebbe alla promozione della fruibilità e accessibilità, anche mentale e culturale, della giustizia ecclesiastica.

Allo stato un bilancio della ricezione del MIDI non può che essere parziale e interlocutorio. Abbiamo evidenziato alcune linee di sviluppo della razionalità, efficacia ed efficienza dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica in atto¹⁶³. Una riforma comunque più che nel breve periodo deve essere esaminata in quello medio lungo. Molto rimane ancora da fare. A livello istituzionale, la costituzione dei tribunali e la razionalizzazione degli organi esistenti richiedono un

¹⁵⁹ Quasi tutte le convenzioni internazionali prevedono l'assicurazione della difesa tecnica come garanzia fondamentale del diritto di difesa e del giusto processo.

¹⁶⁰ L'*Annuarium* riporta: n. 52. *Cursus causarum per annum ... ad matrimonii nullitatem declarandam – Processus documentalis*; n. 53. *Cursus causarum per annum ... ad matrimonii nullitatem declarandam - Processu brevior coram episcopo*, mentre la scansione legale prevede: Art. 5. *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo* (cann. 1683-1687); Art. 6. *Il processo documentale* (cann. 1688-1690). L'ordine attuale pensiamo derivi solo dall'intento di conservare la numerazione precedente. Il rispetto dell'ordine logico e normativo ci sembra però un'operazione di chiarezza e rigore.

¹⁶¹ Il prof. Llobell ha insistito spesso sull'utilità di prevedere un Ufficio del massimario delle pronunce della Rota Romana (cfr. I processi matrimoniali nella Chiesa, pp. 122-125). Circa la conoscibilità della giurisprudenza cfr. C. IANNONE, *Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico*, Edusc, Roma 2012, pp. 242-289.

¹⁶² Cfr. *supra* nt. 79.

¹⁶³ Questi principi del governo ecclesiastico sono espressamente menzionati in FRANCESCO, m. p. *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022, *Proemio*.



TESTO PROVVISORIO

completamento e un perfezionamento (l'inesistenza di tribunali in molte circoscrizioni è il più serio *handicap*), l'intervento direttivo e normativo, magari finora un po' confuso e nervoso, richiede una fissazione in termini di autorevole spiegazione e compiuta integrazione sistematica. A livello applicativo restano da colmare diverse anomalie e disarmonie contestuali e, soprattutto, le divergenze procedurali (contrarie all'uniformità e armonia della legge processuale). La svolta più significativa forse è avvenuta sul piano della mentalità e del costume popolare, inducendo una spinta a superare inibizioni e resistenze all'inoltro delle domande. L'aspettativa sollecita ed economica di giustizia è una dimostrazione di vicinanza e attenzione. All'attesa e alla fiducia della gente deve però corrispondere un salto di qualità nella cura e preparazione degli agenti. L'emergenza principale, di lunga portata, è legata – inutile ripeterlo – al fattore umano e professionale (la penuria di canonisti e risorse sufficienti). La sfida contingente, di immediata constatazione, però è motivazionale e deontologica: manifestare l'esigenza umana e relazionale del diritto per il bene della famiglia¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popovic*, Edusc, Roma 2021, pp. 132-135. Può essere indicativa, *mutatis mutandis*, anche a questo riguardo la Postilla di CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020: «Questo *Vademecum* non pretende di sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrà rendere il debito servizio alla verità e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di *delicta graviora* in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale».